



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

OTTAVO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2011



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

OTTAVO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2011

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SERVIZIO LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, MAGGIO 2012

***La pubblicazione è stata curata dal
Servizio legislativo
Area funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria***

***Dirigente
Sergio Lazzarino***

***P.O.
Caterina Chillari***

***Hanno collaborato alla redazione
Rosanna Imbrogno, Francesca Suraci, Beatrice Tortorella,
Annamaria Ferrara, Francesca Marcianò,
Antonella Causini, Miriam D'Ottavio, Grazia Iannò,
Stefania Surace, Teresa De Stefano, Stella Cara,
Mariangela Scaramozzino e Domenico Vadicamo***

***Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=pubblicazioni>***

INDICE

PRESENTAZIONE	» pag. 7
----------------------	-----------------

INTRODUZIONE	» pag. 9
---------------------	-----------------

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2011

1 - LE LEGGI	» pag. 12
1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa	» pag. 13
1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa	» pag. 14
1.3 Per proponente	» pag. 15
1.4 Durata dell'iter legislativo	» pag. 16
1.5 Abrogazioni e stato della legislazione	» pag. 17
1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 20
1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa	» pag. 20
1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione	» pag. 21
1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale	» pag. 23
1.7 La classificazione per macrosettore	» pag. 24
1.8 Le singole leggi	» pag. 27

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare - Anno 2011

2 - I REGOLAMENTI	» pag. 84
2.1 Dimensione fisica della legislazione	» pag. 84
2.2 Classificazione per macrosettore	» pag. 85
2.3 I singoli regolamenti	» pag. 86

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa

3 - I PROGETTI DI LEGGE. I dati del 2011	» pag. 99
3.1 Il numero	» pag. 99
3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 100
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 102
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 105
3.5 Per Commissione	» pag. 106
3.6 L'esito dei progetti di legge	» pag. 108
3.7 Il tasso di successo	» pag. 109

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 - L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag. 112
4.1 Le Commissioni permanenti	» pag. 112
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 113
4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag. 116

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 - Il controllo	» pag. 118
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)	» pag. 118
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 118
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 121
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 121
5.2.1 Le mozioni	» pag. 121
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 123
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 125

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2011

6 - Premessa	» pag. 132
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 133
6.1.1 <i>Ricorso n. 5/2011, depositato il 21/01/2011</i>	» pag. 133
6.1.2 <i>Ricorso n. 16/2011, depositato il 23/02/2011</i>	» pag. 134
6.1.3 <i>Ricorso n. 46/2011, depositato il 05/05/2011</i>	» pag. 138
6.1.4 <i>Ricorso n. 47/2011, depositato il 05/05/2011</i>	» pag. 139
6.1.5 <i>Ricorso n. 49/2011, depositato il 05/05/2011</i>	» pag. 141
6.1.6 <i>Ricorso n. 108/2011, depositato il 08/09/2011</i>	» pag. 142
6.1.7 <i>Ricorso n. 121/2011, depositato il 06/10/2011</i>	» pag. 143
6.1.8 <i>Ricorso n. 165/2011, depositato il 21/11/2011</i>	» pag. 144
6.1.9 <i>Ricorso n. 04/2012, depositato il 23/12/2011</i>	» pag. 148
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato	» pag. 150
6.2.1 <i>Ricorso n. 158/2011, depositato il 24/11/2011</i>	» pag. 150
6.2.2 <i>Ricorso n. 159/2011, depositato il 24/11/2011</i>	» pag. 151

6.3	Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag.154
6.3.1	<i>sentenza n. 108, depositata l'1/04/2011</i>	» pag.154
6.3.2	<i>sentenza n. 123, depositata l'11/04/2011</i>	» pag.159
6.3.3	<i>sentenza n. 162, depositata il 12/05/2011</i>	» pag.162
6.3.4	<i>sentenza n. 230, depositata il 22/07/2011</i>	» pag.163
6.3.5	<i>sentenza n. 310, depositata il 23/11/2011</i>	» pag.164
6.4	Le pronunce della Corte sui ricorsi di iniziativa regionale	» pag.169

PRESENTAZIONE

Il crescente interesse verso la produzione normativa regionale conferma la validità dell'impostazione dei singoli rapporti annuali sulla legislazione che danno un quadro dettagliato, ma pure esplicativo, delle tendenze della normazione regionale.

A tal proposito, e in linea con l'impegno che il Consiglio regionale porta avanti, sul terreno della trasparenza, l'ottavo rapporto sulla legislazione regionale, come del resto le precedenti edizioni, vuole costituire anche un'occasione di comunicazione della realtà regionale e dei suoi processi decisionale, rivolta ai cittadini calabresi, nell'ottica di avvicinarli il più possibile al procedimento legislativo, visto che, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro i principali destinatari delle norme regionali. Infatti, lo strumento più immediato per dialogare con i cittadini è la comunicazione e l'intento di questa pubblicazione è appunto quello di consolidare un canale di informazione che fornisca un quadro il più possibile esaustivo degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale.

Ciò spiega perché nella stesura del rapporto, come negli anni passati, si è cercato il più possibile di utilizzare un linguaggio semplice, non troppo specialistico, al fine di rendere il rapporto fruibile da parte di una platea di lettori eventualmente eterogenea.

Per quanto riguarda la qualità della legislazione, tema ormai da tempo particolarmente sentito in Consiglio regionale, quest'anno, grazie soprattutto all'attività svolta dallo staff a ciò deputato nell'ambito del Servizio legislativo, si è incrementata in modo significativo, sia in termini di qualità che di quantità l'applicazione delle regole di tecnica legislativa e l'attività di analisi tecnico-normativa. Le schede, redatte dal Servizio legislativo, e proposte dal Comitato, sono state un validissimo contributo tecnico alla discussione nelle commissioni e utile ausilio alla decisione politica.

Mi è d'obbligo sottolineare, con particolare soddisfazione, un importante traguardo raggiunto dal Comitato: la legge 10 agosto 2011, n. 28 che reca "Abrogazione di leggi regionali ed adeguamento del sistema normativo".

Tale provvedimento di abrogazione generale ha consentito, dopo quarant'anni di attività legislativa, di rivisitare l'intero *corpus* legislativo, sfrondandolo da norme desuete, non più applicabili, obsolete. La legge in questione contiene, inoltre, una norma di particolare rilievo: prevedendo, infatti, che ogni due anni si proceda con la

legge di abrogazione generale, consente di tenere costantemente aggiornata la legislazione regionale, rendendola più efficace e al passo con le mutate esigenze e gli interessi dei cittadini.

Il Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi cesserà la propria attività a novembre di quest'anno, a seguito delle modifiche subite dal nostro Statuto.

Auspico che i risultati raggiunti e il metodo di lavoro fin qui adottato possano trovare continuità, ed essere di esempio negli organismi e nelle procedure che il Consiglio regionale intenderà definire per proseguire nel delicato compito di assicurare la qualità della legislazione.

Salvatore Pacenza
*Presidente del Comitato
qualità e fattibilità delle leggi*

INTRODUZIONE

Il Rapporto sullo stato della legislazione regionale documenta, con cadenza annuale, l'andamento dell'attività della produzione legislativa del Consiglio regionale e dei suoi organi.

Esso, sulla base di un modello ormai consolidato, sia a livello parlamentare che regionale, costituisce il più valido strumento di conoscenza della realtà normativa.

Il Rapporto può rappresentare, stante il suo carattere riepilogativo, uno stimolo per la riflessione, soprattutto del legislatore regionale, consentendo di verificare le linee tendenziali della produzione normativa regionale.

Il presente Rapporto, ottavo in ordine di tempo, prendendo spunto da un'impostazione ormai acquisita, assume come riferimento la legislazione regionale dell'anno 2011.

Secondo lo schema consolidato, il Rapporto riporta dati relativi sia all'attività istituzionale del Consiglio, sia al contenzioso sulle leggi regionali, sia all'attività regolamentare dell'esecutivo, illustrandoli, per renderli maggiormente comprensibili, con tabelle e rappresentazioni grafiche.

Sulla base di una analisi comparativa, i dati riportati in ogni singolo paragrafo, riassumono la situazione dell'anno 2011.

Il Rapporto si articola in sei parti, a loro volta suddivise in paragrafi.

In particolare:

a) la prima parte riguarda la produzione legislativa, con la trattazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione del 2011, avuto riguardo all'iniziativa e all'iter legislativo. Dopo aver fatto il punto sullo stato della legislazione, con riferimento alle leggi regionali vigenti e abrogate, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa, individuando, innanzitutto, la potestà

e, di seguito, analizzandola per tipologia di normazione, di tecnica redazionale e di macrosettore di materia.

La prima parte si conclude con la predisposizione di schede sintetiche delle leggi approvate, riassuntive dell'iter e dei loro contenuti essenziali;

b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare;

c) la terza, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero di progetti presentati nel corso dell'anno 2011, rapportando tale dato al relativo tasso di successo, in termini di qualità e fattibilità, nonché alla distribuzione dei progetti di legge tra le Commissioni consiliari competenti per materia; il tutto, distinguendo per tipologia normativa, tecnica redazionale e macrosettore di riferimento.

d) la quarta parte riporta dati relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti, riferendo anche sull'attività della Conferenza dei Capigruppo;

e) la quinta offre un quadro di riferimento circa i rapporti tra Consiglio e Giunta e, in particolare, sugli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico;

f) l'ultima parte, la sesta, dà conto dello stato procedurale del contenzioso costituzionale.

Anche quest'anno, il Rapporto rivolge uno sguardo di approfondimento sul tema dei conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione Calabria, proseguendo l'attività di monitoraggio, già svolta negli anni precedenti, sul contenzioso costituzionale, con riferimento sia ai ricorsi governativi avverso le leggi regionali che a quelli promossi dalla Regione nei confronti di leggi o atti dello Stato, che, infine, alle pronunce della Corte costituzionale.

Al fine di renderlo di più facile lettura, in quanto rivolto non soltanto alla vasta platea di soggetti istituzionali, ma anche a tutti cittadini, nella redazione del Rapporto è stato opportunamente utilizzato un linguaggio semplice e non eccessivamente specialistico, mentre, per renderlo di facile e immediata consultazione pubblica, esso è reso disponibile *on line*, sul sito ufficiale del Consiglio regionale.

Sergio Lazzarino

Dirigente del Servizio legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2011

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2011

1. LE LEGGI

Nel 2011 sono state approvate e promulgate 51 leggi, 15 in più rispetto all'anno 2010, nel quale, però, i tempi elettorali e procedurali richiesti dal passaggio dalla VIII alla IX legislatura hanno, di fatto, costituito un freno per l'ordinaria produzione legislativa.

Per l'anno 2011 l'analisi dei dati rileva che, dal punto di vista quantitativo, i provvedimenti più numerosi continuano a essere quelli riconducibili alla tipologia della manutenzione normativa; seguono le leggi di settore (ben 14 leggi), quelle istituzionali (6 leggi), di bilancio (5 leggi) e, infine, le leggi provvedimento (3 leggi).

Di immediata evidenza la riduzione della consistenza della produzione legislativa in materia di bilancio, che, affermandosi al 10% circa dell'intera produzione, si pone in controtendenza rispetto al 2010, anno in cui si è, invece, assestata al 25% del totale.

Altro rilievo attiene all'incremento dell'attività legislativa nel settore istituzionale, a testimonianza dell'interesse del legislatore regionale all'avvio di una stagione di riforme, al fine, soprattutto, del perseguimento degli obiettivi della riduzione dei costi della politica, di una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa e dell'allineamento ai principi dettati dal legislatore statale.

Particolarmente significativi alcuni provvedimenti legislativi: la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) e la legge regionale 4 novembre 2011, n. 39 (Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell'attività amministrativa), nonché le leggi regionali 10 agosto 2011, n. 28 (Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo) e n. 29 (Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione - Cultura e Beni culturali) che proseguono l'azione di semplificazione e trasparenza, amministrativa e normativa, intrapresa sin dal 2009, confermando l'interesse e l'impegno del legislatore regionale alla razionalizzazione del complessivo sistema ordinamentale calabrese. In merito, va sottolineato che, ad oggi, sono 588 le leggi complessivamente abrogate: ben 290 di queste sono state espunte dall'ordinamento regionale nel solo anno 2011.

In linea con la tendenza nazionale, poi, la legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36 (Riduzione dei costi della politica) che mira a proseguire gli interventi di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale già avviati con la legge 11 agosto 2010, n. 22.


Infine, si segnala la legge regionale 7 ottobre 2011, n. 37 (Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria) che fa avanzare l'azione del legislatore regionale avviata, nel quadro di una politica improntata ai principi di trasparenza e pubblicità, con la legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di consiglieri, assessori non consiglieri, e altri soggetti istituzionali).

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

I dati rilevati nel 2011 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, un significativo aumento dell'attività di produzione legislativa, che è direttamente proporzionale a quello del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

L'attività di legiferazione svolta su base mensile risulta essere, per l'anno 2011, di 4,2 leggi al mese, mentre erano soltanto 3 nell'anno 2010, per come risulta nel grafico 1.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione (raffronto tra anno 2010 e 2011)



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono riportano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato esclusivamente numerico delle dimensioni delle leggi approvate nel 2011, a mezzo dell'utilizzo di tre indicatori: il numero degli articoli, quello dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

Per quanto riguarda la caratura di ciascuna legge rispetto alla loro dimensione fisica, si conferma, per l'anno 2011, la tendenza a una produzione legislativa di micro - normazione, con leggi sia di iniziativa consiliare che di Giunta composte da pochi articoli.

Le tabelle, indicanti pure il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi e, infine, di caratteri.

Tab. 1 – Leggi 2011 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	13	25	18	35	-	-	31	60
Da 6 a 10	3	6	5	10	-	-	8	16
Da 11 a 15	3	6	3	6	2	4	8	16
Da 16 a 20	1	2	-	-	1	2	2	4
Oltre 20 articoli	-	-	2	4	-	-	2	4
Totale	20	39	28	55	3	6	51	100

E' evidente come il legislatore regionale preferisca una normazione costituita da pochi articoli, utilizzando pure un ridotto numero di commi. Infatti, la maggior parte delle leggi (31 su 50, pari al 60% circa dell'intera produzione legislativa annuale), in relazione al contenuto in articoli, si compongono di un numero minimo di articoli. Questo vale sia sul totale delle leggi di iniziativa della Giunta che del Consiglio.

Tab. 2 – Leggi 2011 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	8	38,1	27	75	35	60
Da 11 a 20	2	9,5	4	11,1	6	10
Da 21 a 30	4	19,1	-	-	4	7
Da 31 a 40	2	9,5	2	5,5	4	7
Oltre 40 commi	5	23,8	3	8,4	9	16
Totale	21	100	36	100	58	100

Tab. 3 – Leggi 2011 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	14	27	21	41	-	-	35	68
Da 11 a 20	3	6	-	-	-	-	3	6
Da 21 a 30	1	2	3	6	1	2	5	10
Da 31 a 40	2	4	-	-	1	2	3	6
Oltre 40 commi	1	2	3	6	1	2	5	10
Totale	21	41	27	53	3	6	51	100

Il dato illustrato per la classe di ampiezza in articoli è confermato anche nel conteggio dei commi e dei caratteri che compongono le leggi. Anche in questo caso, infatti, la classe di ampiezza che si ripete con più frequenza è quella che raccoglie un'alta percentuale di leggi di piccole dimensioni (da 1 a 5 articoli e con un numero di commi e di caratteri molto limitato), mentre le leggi superiori a 20 articoli sono soltanto 2.

Rispetto al 2010, il 2011 trova nel soggetto proponente misto un nuovo motore dell'attività di produzione normativa, esso dimostra la sua prolificità attraverso una legiferazione di consistenza media, superiore a quella degli altri soggetti proponenti (Giunta e Consiglio), quasi doppia se si fa riferimento al numero di articoli, tripla o superiore se ci si riferisce a quella dei commi e dei caratteri. Ciò, pur nell'invarianza del dato medio rispetto a quello rilevato nel 2010.

Tab. 4 – Leggi 2011 dimensione media ponderata distinta per soggetto proponente


	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Media articoli	8	6	16	7
Media commi	18	12	43	16
Media caratteri	8897	6266	20244	694

1.3 Per proponente

Nel successivo grafico 2, viene illustrata la produzione legislativa dell'anno 2011 sulla base dell'iniziativa; è evidente che le leggi approvate su iniziativa del Consiglio (27 leggi) sono in numero superiore rispetto a quelle di iniziativa della Giunta (15 leggi).

Diversamente dal 2010, in cui l'iniziativa mista non ha proposto alcuna legge, nell'anno 2011 essa ne ha prodotte ben 3.

Graf. 2 – Attività legislativa anno 2011 per proponente



Con riferimento al contributo legislativo consiliare, la successiva tabella rileva il livello di aggregazione dei proponenti, ponendo in evidenza che il 30% delle leggi approvate sono riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e opposizione, il 42% proviene da un solo proponente, il 22% da gruppi di maggioranza; non risultano, invece, per l'anno 2011, leggi approvate che provengano da un solo gruppo di opposizione, né che siano scaturite dall'apporto congiunto dei Presidenti di Giunta e di Consiglio.

Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti – Anno 2011

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	13	48%
Solo gruppo di maggioranza	6	22%
Solo gruppo di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	8	30%
Presidenti (Giunta - Consiglio)	-	-
Totale leggi di iniziativa consiliare	27	100%

1.4 Durata dell'iter legislativo

Un dato importante per valutare le dinamiche e il rendimento del processo legislativo regionale è quello relativo alla durata dell'iter delle singole leggi, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione da parte del Consiglio regionale.

Nel 2011, la durata media dell'iter legislativo, è stata calcolata in 61 giorni risultando, pertanto, in linea con l'anno 2010, durante il quale è stata di 63 giorni.

Inoltre, come si evince nella successiva tabella 6, con 52 giorni di media, si è pure confermata la tendenza dell'anno precedente, che vedeva le proposte di Consiglio avere un iter più lungo rispetto a quelle di Giunta.

Tab. 6 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2011	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziative Misto
	61	32	52	349

Le 51 leggi approvate nel 2011 sono state distribuite per classi di durata dell'iter complessivo. Si può notare come circa l'80% di esse, cioè 42 leggi, hanno avuto un iter di norma brevissimo, contenuto in 90 giorni, mentre, soltanto 2 leggi hanno avuto un iter di oltre 360 giorni; si conferma la tendenza delle leggi di iniziativa di Giunta a seguire un iter di breve durata, essendo del tutto escluso quello medio e lungo.

Tab. 7 – Distribuzione leggi 2011 per classi di durata iter complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	13	62%	18	67%	-	-	31	61%
Da 31 a 90 giorni	7	33%	4	15%	-	-	11	21%
Da 91 a 180 giorni	1	5%	2	7%	1	33%	4	8%
Da 181 a 360 giorni	-	-	3	11%	-	-	3	6%
Oltre 360 giorni	-	-	-	-	2	67%	2	4%
Totale	21	100,0%	27	100,0%	3	100,0%	51	100%

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

L'esigenza della semplificazione continua a essere un obiettivo di primaria importanza per il legislatore e, sotto questo profilo, i testi unici possono costituire strumenti per una drastica e consistente riduzione del numero delle leggi. In tal senso, la Regione aveva già concretamente avviato l'opera di semplificazione normativa, nel 2009, attraverso l'approvazione di due leggi, promosse dai consiglieri componenti il Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, concernenti la delega alla Giunta regionale per la redazione di testi unici in materia di attività produttive, lavoro, istruzione, agricoltura e lavori pubblici.

Anche se il ricorso alle leggi di riordino è ancora un intervento occasionale e non sistematico, il 2010 è spiccato per la grande attenzione e il fattivo impegno circa la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione attraverso l'abrogazione esplicita di intere leggi.

Inoltre, il legislatore regionale ha adottato 2 leggi delega, la n. 29 e la n. 32, rispettivamente, in materia di Attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali e in materia di Agricoltura e lavori pubblici, per il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa regionale di detti settori.

Gli interventi abrogativi, nel 2010, hanno riguardato ben 102 leggi, distribuite nell'arco temporale che va dal 1972 al 2010 compreso.

Nel 2011, la tendenza si è addirittura accresciuta, portando a 588 il numero di leggi complessivamente abrogate; infatti, con l'approvazione della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 (Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo), sono state espunte dall'ordinamento regionale ben 309 leggi, nonché una con la legge 7 ottobre 2011, n. 36 (Riduzione dei costi della politica).

Si segnala che gli interventi abrogativi sono stati effettuati in ragione della fattibilità delle leggi, della loro finanziabilità ovvero della loro mancata applicazione.

Si è trattato di abrogazioni espresse soprattutto di intere leggi, ovvero di singoli articoli, in linea con l'esigenza, ormai fortemente sentita, di chiarezza e trasparenza del quadro normativo ordinamentale.

Interventi abrogativi e manutentivi di specifici articoli e commi sono, comunque, contenuti in vari provvedimenti normativi.

Complessivamente, dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2011, sono state approvate dalla Regione Calabria 1196 leggi; il 2011 evidenzia un leggero incremento del numero di leggi approvate, portando la media annua da 28,6 del 2010 a 29,17.

Tab. 8 - Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2011

LEGGI APPROVATE	1196
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	29,17

Con il massiccio sfoltimento derivato dall'abrogazione espressa di 102 leggi, nel 2010, e gli interventi operati nell'anno 2011, pari a 310, il numero complessivo di leggi abrogate è di 588, mentre quello delle leggi in atto vigenti è di 608, per come risulta di seguito dalla tabella 9.

Tab. 9 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2011


LEGGI PROMULGATE	1196
LEGGI ABROGATE	588
LEGGI VIGENTI	608

L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 10 e nel successivo grafico 3, attraverso i quali si propone la ricostruzione storica delle leggi approvate a partire dal 1971, anno di inizio dell'esercizio della funzione legislativa regionale calabrese.

Tab. 10 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2011

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1985	30	1999	28
1972	8	1986	41	2000	22
1973	23	1987	30	2001	38
1974	18	1988	33	2002	52
1975	32	1989	16	2003	30
1976	21	1990	59	2004	36
1977	34	1991	18	2005	18
1978	32	1992	22	2006	18
1979	15	1993	18	2007	30
1980	34	1994	30	2008	46
1981	23	1995	43	2009	58
1982	18	1996	43	2010	36
1983	27	1997	13	2011	51
1984	36	1998	15		

Graf. 3 - Andamento produzione legislativa per anno dal 1971 al 2011



L'anno di massima produttività rimane il 1990 con 59 leggi, cioè ben 8 leggi approvate in più rispetto all'anno 2011, che risulta, comunque, essere tra i più prolifici.

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 51 leggi approvate nel corso dell'anno 2011 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurarne il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per entrambe le classificazioni sono state seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

Prima di passare all'analisi delle due tipologie sopra menzionate, è opportuno esaminare la legislazione regionale sotto il profilo della potestà legislativa esercitata, concorrente o residuale, secondo la ripartizione della competenza legislativa Stato-Regioni prevista nell'art. 117 della Costituzione (tabella 11).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa


Il metodo di classificazione delle leggi regionali riguarda anche il tipo di competenza legislativa esercitata dalla Regione. A tal fine, le 51 leggi entrate in vigore nell'anno 2011 sono state ripartite nelle categorie "concorrente" e "residuale" (o esclusiva). Si evidenzia che 24 leggi sono espressione dell'esercizio della potestà legislativa concorrente (art. 117, comma terzo, Cost.) e 27 della potestà legislativa residuale o esclusiva regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

Tab. 11 - Distribuzione delle leggi quanto a potestà legislativa per l'anno 2011

Anno 2011	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	24	27	51

Il grafico 4 illustra, invece, la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa - Anno 2011



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione


Con riferimento alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio diretto a ricondurre i provvedimenti approvati alla natura dell'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia o introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (per esempio, l'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).

Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2011 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 6
- leggi di settore: n. 14
- leggi di manutenzione normativa: n. 23
- leggi di bilancio: n. 5
- leggi provvedimento: n. 3

La produzione legislativa dell'anno 2011, rispetto alla tipologia della normazione, è messa in evidenza nel grafico 5 e nella successiva tabella 12 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa - Anno 2011



Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Istituzionale	6	22%	-	-	-	-	6	12%
Settore	7	26%	4	19%	3	100%	14	27%
Manutenzione normativa	13	48%	10	48%	-	-	23	45%
Bilancio	-	-	5	24%	-	-	5	10%
Provvedimento	1	4%	2	9%	-	-	3	6%
Totale	27	100%	21	100%	3	100%	51	100%

Risulta evidente come la tipologia riconducibile alla “Manutenzione normativa”, con 23 leggi, costituisca la parte più corposa dell’intera produzione legislativa, confermando la tendenza di riordino del quadro normativo regionale, già rilevata nel 2010,

Se si considera la produzione legislativa dal punto di vista del soggetto proponente, l’azione del Consiglio, anche nel corso del 2011, si concentra in maniera più marcata nella predetta tipologia di leggi, seppur con andamento in lieve flessione rispetto all’anno 2010; pure l’azione della Giunta si concentra sulla tipologia “Manutenzione normativa” (10 leggi), mentre è di sua esclusiva competenza la tipologia “Bilancio” (5 leggi).

Passando al raffronto dei dati relativi alle singole tipologie di normazione, sempre con riferimento al soggetto proponente, si osserva che, relativamente alla tipologia “Istituzionale”, la presenza del Consiglio, con 6 leggi, prevale nettamente su quella della Giunta che, invece, non è intervenuta in materia.


Infine, va segnalato che, anche nell’anno 2011, l’esigenza di continuare il riordino del quadro normativo regionale ha condotto all’adozione della l.r. 28/2011, che prevede interventi di abrogazione totale e parziale di leggi.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l'indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. **"Testo nuovo"**, riferita a quel testo redatto introducendo nell'ordinamento nuove disposizioni, piuttosto che non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti; la seconda, c.d. **"Novella"**, appunto, quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella", vale a dire modificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza, **"Tecnica mista"**, quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest'ultimo criterio sussidiario è impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; infine, la quarta tipologia, quella del **"Testo unico"**, ossia di un provvedimento, redatto e approvato con la forma e il contenuto del testo unico, per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la produzione legislativa dell'anno 2011 è riportata nel grafico 6 e nella successiva tabella 13, in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	14	52%	8	38%	3	100%	25	49%
NOVELLA	13	48%	10	48%	-	-	23	45%
MISTA	-	-	3	14%	-	-	3	6%
Totale	27	100%	21	100%	3	100%	51	100%

Emerge in maniera evidente che, su un totale di 51 leggi approvate nel 2011, 25 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo (pari al 49%), 23 con la tecnica della novella (pari al 45%) e soltanto 3 con la tecnica mista (pari al 6%).

Rispetto al 2010, con il 52% di produzione legislativa proposta dal Consiglio e il 38% proposta dalla Giunta, si registra un notevole incremento rispetto al 2010 (pari al 21%) nell'utilizzo della tecnica "Testo nuovo"; il Consiglio, invece, fa registrare un calo della percentuale di utilizzo della tecnica "Novella", passando dal 68,4% dell'anno 2010 al 48% dell'anno 2011.

1.7 La classificazione per macrosettore

Nel presente paragrafo, le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, cui afferiscono determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, per come risulta dalla tabella.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo


	Macrosettore	Materia	
1	Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione e Statuto (a esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
		2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta
		3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		4	Personale e amministrazione
		5	Enti locali e decentramento
		6	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, ecc.)
2	Sviluppo economico e attività produttive	1	Artigianato
		2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)
		3	Industria
		4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		6	Miniere e risorse geotermiche
		7	Commercio, fiere e mercati
		8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
		9	Agricoltura e foreste
		10	Caccia, pesca e itticoltura
		11	Regionale
		12	Altro (programmazione negoziata, programmazione economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)
3	Territorio ambiente e infrastrutture	1	Territorio e urbanistica, incluso demanio ed edilizia)
		2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		3	Risorse idriche e difesa del suolo
		4	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)
		5	Viabilità
		6	Trasporti
		7	Protezione civile
		8	Altro (es. usi civici)
4	Servizi alla persona e alla comunità	1	Tutela della salute
		2	Alimentazione
		3	Servizi sociali e assistenza
		4	Istruzione scolastica e universitaria
		5	Formazione professionale
		6	Lavoro
		7	Previdenza complementare e integrativa
		8	Beni e attività culturali
		9	Ricerca scientifica e tecnologica
		10	Ordinamento della comunicazione
		11	Spettacolo
		12	Sport
		13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)
5	Finanza regionale	1	Bilancio
		2	Contabilità regionale
		3	Tributi
6	Multisetore		Non ascrivibile a uno degli altri settori

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2011, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati quantitativi contenuti nella tabella 15 e quelli in percentuale di cui al grafico 7, in cui è riproposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state interessate dalla legislazione prodotta.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2011

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	19
Sviluppo economico e attività produttive	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	6
Servizi alla persona e alla comunità	9
Finanza regionale	8
Multisetore	6
TOTALE	51

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



Dai dati esposti nel precedente grafico, risulta evidente che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, con 19 leggi su 51 (pari al 37% del totale delle leggi approvate) e quello relativo al macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”, con 9 leggi (pari al 18%). Seguono le 8 leggi del macrosettore “Finanza regionale”, le 6 leggi sia per il “Multisetore” che per il “Territorio, ambiente e infrastrutture”, e, in ultimo, le 3 leggi inserite in “Sviluppo economico e attività produttive”.

1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2011, riunite per macrosettore, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, dai dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La tabella accanto a ciascuna legge indica il numero del progetto di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più progetti), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Inoltre, sono riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

LEGGI 2011 (*)

Nel 2011 sono state promulgate e pubblicate 51 leggi.

Macrosettore “Ordinamento Istituzionale” (n. 19 leggi)

Organi della Regione (2)

Legge regionale 13 aprile 2011, n. 13 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4”. <i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i> La presente legge modifica e integra la l.r. 4/1985, relativa all'istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria e, in particolare, sostituendo l'art. 9, che autorizza l'Ufficio di Presidenza a disciplinare modalità di corresponsione delle indennità accessorie spettanti al difensore civico.	Pdl	177/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 dell'1 aprile 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 27 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii.”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.07.2011)</i></p> <p>La presente legge aggiunge il comma 9 bis all’art. 6 della l.r. 2/2001, avente per oggetto “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”, così sancendo la decadenza dei componenti il Comitato, nonché la loro persistenza nell’incarico fino all’insediamento dei neoeletti.</p>	Pdl	216/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni (1)

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/2007 <<Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11.07.2011)</i></p> <p>La legge contiene modifiche e integrazioni degli artt. 5, 6, 8, 12 e 13 della l.r. 4 /2007, avente per oggetto: “Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria”.</p>	DI	152/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	VI Commissione - Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	150
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	98
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

Personale e amministrazione (6)

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica e integra la l.r. 34/2010, sostituendone il comma 2 dell'art. 13, relativo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali; in particolare, fissando al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.</p>	Pdl	176/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 dell'1 aprile 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

<p>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36 “Riduzione dei costi della politica”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.09.2011)</i></p> <p>La presente legge, al fine di ridurre i costi della politica, interviene su alcuni articoli di leggi regionali che riguardano la struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale, e, in particolare, sull'art. 4 della l.r. 13/2002 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), sugli artt. 5, 7, 8 e 9 della l.r. 7/1996 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), sugli artt. 7 bis, 9 e 10 della l.r. 8/1996 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e sull'articolo unico della l.r. 13/1996 (Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica). Essa dispone, inoltre, l'abrogazione della l.r. 45/2002 (Costituzione Commissione Consiliare: "Politiche comunitarie e relazioni esterne") e dell'art. 10 della l.r. 9/2007 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).</p>	Pdl	245/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 18 dell'1 ottobre 2011, suppl. straord. n. 5 del 14 ottobre 2011

<p>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 37 “Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.09.2011)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche riguardanti le leggi regionali n. 7 e 8 del 96, in particolare, disponendo l'obbligo di pubblicazione dello stato patrimoniale dei dirigenti di Giunta e Consiglio regionale, secondo i principi dettati dalla l.r. 24/2010 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441).</p>	Pdl	246/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 18 dell'1 ottobre 2011, suppl. straord. n. 5 del 14 ottobre 2011

<p>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38 “Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.09.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica la precedente l.r. 3/96, intervenendo, in particolare, sul trattamento indennitario degli eletti alla carica di consiglieri regionali e sulla trattenuta obbligatoria di indennità di fine mandato.</p>	Pdl	247/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 18 dell'1 ottobre 2011, suppl. straord. n. 5 del 14 ottobre 2011

<p>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 39 “Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell’attività amministrativa”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.09.2011)</i></p> <p>La presente legge, per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza di ogni procedimento amministrativo di competenza della Regione Calabria, ha la finalità di rendere conoscibile ogni atto amministrativo regionale attraverso la tracciabilità informatica del suo iter.</p>	Pdl	224/IX abb. 191/IX e 204/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	78
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	24
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2011, suppl. straord. n. 3 dell' 11 novembre 2011

<p>Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 51 "Modifica all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2011)</i></p> <p>La legge modifica l'art. 7 della l.r. 22/2010 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), rubricato "Altre norme di contenimento della spesa regionale", inserendovi, dopo il comma 1, 2 nuovi commi. In particolare, il comma 1 bis prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2011, al personale che presta servizio presso le strutture, di cui agli artt. 5 e 8 della l.r. 7/1996, spetti un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1, rinviando, con il comma 1 ter, ad appositi provvedimenti della Giunta la determinazione dei parametri, degli importi e delle condizioni del previsto rimborso.</p>	DI	256/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	77
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	47
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 30 dicembre 2011

Enti locali e decentramento (1)

<p>Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 "Unione tra i Comuni".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 7.11.2011)</i></p> <p>Con la presente legge, la Regione Calabria fissa i limiti demografici minimi per le Unioni dei Comuni, al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici nel territorio calabrese.</p>	Pdl	260/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V Commissione - Riforme e decentramento
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	24
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2011, suppl. straord. n. 3 dell'11 novembre 2011

Altro (9)

<p>Legge regionale 7 marzo 2011, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50 <<Istituzione di una Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.02.2011)</i></p> <p>La presente legge interviene sul titolo e sull'art. 1 della l.r. 50/2002, modificando la denominazione della Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria in Commissione contro la 'ndrangheta.</p>	Pdl	162/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 4 dell'1 marzo 2011, suppl. straord. n. 2 del 15 marzo 2011

<p>Legge regionale 7 marzo 2011, n. 7 “Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.02.2011)</i></p> <p>La Regione Calabria ha inteso uniformare la propria attività istituzionale ai valori della legalità, istituendo l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, al fine di promuovere l’assegnazione, la destinazione e l’ottimale utilizzo di tali beni.</p> <p>L’Agenzia regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e, su indicazione dello stesso, redige un piano annuale di indirizzo programmatico. Tra i compiti dell’Agenzia si segnalano: indicazioni da sottoporre all’Agenzia nazionale per il riutilizzo, l’amministrazione e la destinazione dei beni e, inoltre, la redazione di un rapporto annuale sia sull’attività svolta che sull’uso sociale dei beni confiscati in Calabria. L’Agenzia regionale promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti, al fine di rendere effettivamente fruibili i beni confiscati. Per la realizzazione di tale funzione, viene destinata una quota non inferiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali dei fondi di bilancio regionale relativi ai programmi di opere pubbliche.</p> <p>La Corte costituzionale con sentenza n. 34/2012 ha dichiarato l’illegittimità della l.r. 7/2011.</p>	Pdl	56/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria
	Sedute	3
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	210
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	135
	Pubblicata	BURC n. 4 dell’1 marzo 2011, suppl. straord. n. 2 del 15 marzo 2011

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 8 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, legge regionale n. 11 /2009 e ss.mm.ii.”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i></p> <p>La legge dispone l’ulteriore proroga al 30 settembre 2011 del termine del 31 dicembre 2009, originariamente fissato dal comma 1 dell’art. 1 della l.r. 48/2009, per il recesso della Giunta regionale dalla «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», in caso di mancato riconoscimento della stessa, entro tale data, quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, prevedendo, conseguentemente, la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Rettore dell’Università di Catanzaro, di un commissario liquidatore. L’art. 5, dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 267/2010, è stato totalmente abrogato con l.r. 35/2011.</p>	DI	168/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	22
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 6 del 14 novembre 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i></p> <p>La legge istituisce e disciplina la pubblicazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) quale strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale di tutti gli atti della Regione. La sua istituzione favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini in conformità con le esigenze di trasparenza amministrativa. Tutti gli atti pubblicati in forma digitale sull'apposito sito web della Giunta e del Consiglio regionale sono conformi all'originale e hanno valore legale. Il BURC si suddivide in tre parti principali, contenenti ognuno diversi atti della Regione: atti normativi, di indirizzo, provvedimenti degli organi regionali aventi rilevanza esterna, bandi, avvisi di gara e annunci legali. Gli atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati nel supplemento speciale, curato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La pubblicazione degli atti avviene in forma integrale, salvo che non sia prevista la pubblicazione per estratto. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti, precisando che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione del BURC, diffuso con cadenza settimanale, è curata dalla Giunta regionale che ne stabilisce le direttive editoriali, i termini e le modalità di pubblicazione, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio. Il Segretario della Giunta regionale fissa, con apposito atto, le regole tecniche relative alla pubblicazione e, in particolare, le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione, le garanzie riguardo all'autenticità e all'integrità degli atti da pubblicare, le modalità della realizzazione della sezione del sito web della Giunta e del Consiglio regionale con apposito motore di ricerca capace di consentire la navigazione anche a soggetti diversamente</p>	Pdl	89/IX abb.93/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	158
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	67
	Pubblicata	BURC n. 6 dell'1 aprile 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

<p>abili. La consultazione del BURC è libera, permanente e gratuita ed è garantita, con opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, le biblioteche degli enti locali e tutti i comuni della Calabria dotati dei relativi servizi. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono all'istituzione di apposite banche dati degli atti amministrativi di rispettiva competenza e ne disciplinano le modalità di pubblicazione e le caratteristiche tecniche, sentite le competenti strutture in materia di sistema informativo e di informazione multimediale. La pubblicazione del BURC, in forma esclusivamente digitale, avviene dal 1° gennaio 2012, restando ferme, fino al 31 dicembre 2011, le procedure e le modalità di pubblicazione previste dalla l.r. 19/2001 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Calabria).</p>		
---	--	--

<p>Legge regionale 27 aprile 2011, n. 15 “Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.04.2011)</i></p> <p>La presente legge contiene una modifica della l.r. 22/1995 (Istituzione progetto donna), volta a disporre la competenza del Presidente della Giunta regionale alla designazione della Coordinatrice del Progetto stesso.</p>	Pdl	185/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 8 del 2 maggio 2011, suppl. straord. n. 2 del 4 maggio 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 31 “Modifica dell’art. 11 comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società <<Progetto Magna Grecia>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’1.08.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica, sostituendolo, il comma 1 dell’art. 11 della l.r. 34/2010, autorizzando la Giunta regionale a promuovere la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, al fine di valorizzare le aree archeologiche esistenti sul territorio regionale.</p>	DI	209I/X
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	42
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	12
	Pubblicata	BURC n. 14 dell’1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 "Riconoscimento ex articolo 54 comma 3 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori "Tommaso Campanella Centro oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.09.2011)</i></p> <p>La legge riconosce la "Fondazione Tommaso Campanella" quale ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Essa acquista efficacia dalla data in cui verrà eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private, prevista dall'art. 3, comma 3, della stessa legge regionale.</p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 5; 9, comma 1; 4, comma 3 e l'art. 5.</p>	DI	237/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 18 dell'1 ottobre 2011, suppl. straord. n. 1 del 5 ottobre 2011

<p>Legge regionale 4 novembre 2011, n. 40 "Partecipazione alla costituzione della Fondazione Francesco Fortugno".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 7.10.2011)</i></p> <p>La presente legge ha come obiettivo la promozione dell'istituzione della Fondazione "Francesco Fortugno", cui il Consiglio regionale della Calabria partecipa come socio fondatore. Tale fondazione sostiene attività culturali di studio, di ricerca, di formazione e di diffusione della cultura e della legalità, secondo il pensiero e l'agire di Francesco Fortugno.</p>	Pdl	71/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 11 novembre 2011

<p>Legge regionale 28 novembre 2011, n. 50 "Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2011)</i></p> <p>La legge contiene l'integrazione degli artt. 1, 3, 9 e 10 della l.r. 35/2011 (Riconoscimento ex articolo 54 comma 3 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori "Tommaso Campanella Centro oncologico d'Eccellenza").</p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4.</p>	Pdl	283/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 30 dicembre 2011

Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 3 leggi)

Commercio, fiere e mercati (1)

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 23 “Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.07.2011)</i></p> <p>La legge contiene la disciplina sulle attività dei GAS (gruppi di acquisto solidale) e sui GODO (gruppi organizzati domanda offerta). La Regione, attenta alla salute e al benessere dei cittadini, incentiva la produzione agricola locale, la diffusione dei prodotti di qualità, riconoscendo e valorizzando il consumo critico e consapevole.</p> <p>Al fine di tutelare i consumatori, sono individuati alcuni importanti strumenti: i GAS, costituiti da gruppi di persone che acquistano collettivamente dei beni da distribuire tra di loro, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; i GODO, consistenti in gruppi organizzati di produttori e consumatori associati, al fine di promuovere l’incontro tra domanda e offerta di prodotti biologici del territorio; i “prodotti di filiera corta”, distribuiti direttamente dal produttore al consumatore; i “prodotti a chilometro zero”, consistenti in produzioni agricole regionali; i “prodotti di qualità”, cioè prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché prodotti tipici e tradizionali.</p> <p>La Regione istituisce un elenco regionale dei GAS e dei GODO. Le modalità di iscrizione all’elenco sono determinate dalla Giunta regionale che, per sostenere l’attività dei gruppi, eroga a fondo perduto contributi annui, individuando i beneficiari ammessi a finanziamento con criteri prioritari prefissati dalla legge. Inoltre, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali per la vendita diretta; favorisce la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli attraverso la promozione di campagne di informazione e di</p>	Pdl	83/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	269
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	245
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

comunicazione e dedica un'apposita sezione del sito web istituzionale alle attività connesse alla materia oggetto della presente legge. La Giunta regionale valuta, comunque, lo stato di attuazione e di efficacia della stessa, presentando annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente dati e informazioni derivanti dalle iniziative promosse al riguardo.		
--	--	--

Altro (2)

<p>Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Istituzione dell’Enoteca regionale <<Casa dei vini di Calabria>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31.01.2011)</i></p> <p>La legge promuove l’istituzione dell’Enoteca regionale denominata “Casa dei vini di Calabria” quale associazione, ai sensi dell’art. 14 del codice civile, per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini calabresi e in particolare dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG).</p> <p>La sede legale, a valenza storica, produttiva e di ricerca, dell’associazione viene localizzata a Cirò o nell’area del Crotano, in provincia di Crotone, mentre la sede per l’innovazione tecnologica viene situata a Lamezia Terme (CZ).</p> <p>L’Enoteca regionale è una struttura d’informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe e alle strade del vino, per le quali svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dipartimento agricoltura della Regione.</p> <p>Il Dipartimento agricoltura provvede a redigere lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico dell’Enoteca, che vengono adottati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; mentre spetta al Consiglio regionale la nomina dei tre componenti il Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente.</p> <p>La verifica di tutte le attività previste dalla legge è a cura del Comitato tecnico-scientifico, istituito dalla Regione e composto da esponenti delle istituzioni regionali calabresi.</p> <p>La Regione riconosce e incentiva le botteghe e le strade del vino, di cui predispone il disciplinare tipo, e sottoscrive, di concerto con l’Enoteca, accordi di programma con gli enti locali interessati alla loro costituzione e promozione, i quali sono tenuti a segnalare e pubblicizzare al pubblico i percorsi destinati alla fruizione dei prodotti.</p>	DI	103/IX abb. 65/IX e 74/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	83
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20
	Pubblicata	BURC n. 2 dell’1 febbraio 2011, suppl. straord. n. 4 del 15 febbraio 2011

<p>Legge regionale 10 febbraio, n. 2 "Istituzione dell'Elaioteca regionale <<Casa degli oli extravergini d'oliva di Calabria>>".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31.01.2011)</i></p> <p>La legge promuove l'istituzione dell'Elaioteca regionale denominata "Casa degli oli extravergini d'oliva di Calabria" quale associazione, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, al fine di studiare, promuovere e valorizzare gli oli calabresi, con particolare attenzione agli oli extravergini d'oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).</p> <p>All'associazione la cui sede legale è a Gioia Tauro (RC) e una sede territoriale a Corigliano Calabro (CS), partecipano enti pubblici, consorzi di produttori olivicoli, organizzazioni e associazioni di produttori olivicoli, cooperative del settore e soggetti privati i quali svolgono, senza fini di lucro, azioni tendenti alla valorizzazione, alla conoscenza e al consumo degli oli calabresi nei locali, aperti al pubblico, messi a disposizione nella sede dell'Elaioteca, per la degustazione dei prodotti di qualità accertata.</p> <p>Inoltre, l'Elaioteca promuove lo studio dell'olivicultura, affiancata dalla Giunta regionale che organizza specifici corsi di formazione in materia.</p> <p>Il Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione provvede a redigere lo schema dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico dell'Elaioteca, che vengono adottati dalla Giunta regionale entro 90 vigore della legge; mentre spetta al Consiglio regionale la nomina dei tre componenti, tra cui il Presidente, del Consiglio di amministrazione. Tutte le attività promosse dalla legge sono verificate da un Comitato tecnico-scientifico istituito dalla Regione Calabria e costituito da esponenti delle istituzioni regionali.</p>	DI	102/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	83
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20
	Pubblicata	BURC n. 2 dell'1 febbraio 2011, suppl. straord. n. 4 del 15 febbraio 2011

Macrosettore “Territorio, Ambiente e infrastrutture” (n. 6 leggi)

Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia) (2)

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 26 “Modifica dell’art. 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006 e ss.mm.ii. e art. 20 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.07.2011)</i></p> <p>La legge modifica il comma 4 dell’art. 30 della l.r. 7/2006, prorogando a 70 mesi dalla data di entrata in vigore della legge originaria, la rideterminazione e l’avvio dei lavori relativi ai programmi di recupero urbano, già rilocalizzati con la stipula di accordi di programma quadro e non pervenuti all’avvio dei lavori nei termini previsti, altresì prorogando, dallo stesso periodo, i termini di validità della variante urbanistica.</p> <p>L’avvio di tutti gli interventi, sia pubblici che privati, in essi previsti deve avvenire, a pena di decadenza dal finanziamento, entro 44 mesi dalla data di entrata in vigore del comma 2 dell’art. 20 della l.r. 22/2007, nel testo modificato dalla presente legge.</p>	DI	212/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell’ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 33 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante “Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica in Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'1.08.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica l'art. 65, lettera b) della l.r. 19/2002, escludendo dalla decadenza di quanto disposto dal Piano strutturale per le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi compresi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi Comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di vigenza dello stesso.</p>	Pdl	230/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

Trasporti (1)

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 25 “Modifica all'art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11.07.2011)</i></p> <p>La legge contiene la modifica dell'art. 49 della l.r. 34/2010, riguardante misure in materia di trasporto aereo prevedendo, tra l'altro, il previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'approvazione, da parte della Giunta, della convenzione tra Regione e società di gestione dei servizi aeroportuali.</p>	DI	211/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

Protezione civile (1)

<p>Legge regionale 30 giugno 2011, n. 16 “Differimento della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e ss.mm.ii.”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.06.2011)</i></p> <p>La presente legge stabilisce il differimento al 1° luglio 2012 dell'entrata in vigore della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).</p>	Pdl	202/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BURC n. 11 del 16 giugno 2011, suppl. straord. n. 5 del 30 giugno 2011

Altro (1)

<p>Legge regionale 30 giugno 2011, n. 17 “Proroga termini legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, articolo 39”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.06.2011)</i></p> <p>La presente legge, modificando l'art. 39 della l.r. 34/2010, stabilisce l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2012 del termine decadenziale, originariamente fissato dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. 18/2007 (Norme in materia di usi civici) al 31 marzo 2009, per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di cui agli artt. 17, 19 e 20, e, cioè, di liquidazione degli usi civici, di legittimazione della detenzione senza titolo di terre del demanio civico comunale e di affrancazione del fondo enfiteutico. Ciò, in quanto, a tutt'oggi, manca il regolamento di Giunta contenente le norme di attuazione della citata l.r. 18/2007, per come previsto dall'art. 4 della stessa.</p>	DI	205/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	I Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 11 del 16 giugno 2011, suppl. straord. n. 5 del 30 giugno 2011

Multimateria (1)

<p>Legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 "Norme per l'abitare sostenibile".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 17.10.2011)</i></p> <p>La legge contiene la disciplina sull'abitare sostenibile.</p> <p>La Regione definisce interventi in edilizia pubblica e privata destinati a realizzare e trasformare le abitazioni, utilizzando criteri di bioedilizia e bioarchitettura. Nelle procedure sono coinvolti la Regione e gli enti locali che provvedono a pianificare, realizzare e incentivare i criteri di sostenibilità ambientale; dopo averne analizzato l'incidenza e la tipologia, tali enti hanno cura di predisporre cartografie di settore da utilizzare per la redazione di progetti e piani urbanistici.</p> <p>Strumenti attuativi della normativa sono: il risparmio idrico ed energetico, comprese le modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche, l'uso di materiali edilizi ecologicamente compatibili, riciclati, riciclabili e di recupero, rispettosi della salute e del benessere degli abitanti.</p> <p>La Giunta regionale definisce, inoltre, le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti da demolizione e il loro recupero all'interno dei processi di fabbricazione.</p> <p>Particolare attenzione è rivolta alla certificazione della sostenibilità degli edifici, rilasciata da un professionista abilitato.</p> <p>La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio di certificazioni e incentivi. Sono definiti i parametri edilizi (volumetria, isolamento termico e acustico, altezza di solai e coperture), mentre resta invariata la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico.</p> <p>I Comuni prevedono incentivi per coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile. In tal senso, la Giunta regionale predispone specifiche premialità per gli enti locali che, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici generali, tengono conto degli elaborati cartografici di cui alla presente legge.</p> <p>La legge prevede, inoltre, la promozione di corsi di formazione professionale per gli operatori tecnici delle amministrazioni locali, finalizzati all'approfondimento delle problematiche del risparmio energetico e</p>	Pdl	88/IX abb. 197/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	134
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	123
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2011, suppl. straord. n. 3 dell'11 dicembre 2011

<p>della sostenibilità ambientale.</p> <p>Viene istituito il Centro regionale per l'applicazione dei protocolli di valutazione di sostenibilità degli edifici, mentre compete alla Giunta regionale l'istituzione di uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile, mediante la creazione di uno specifico portale internet, al fine dell'aggiornamento delle banche dati relative all'Osservatorio delle trasformazioni territoriali, di cui alla l.r. 19/2002.</p> <p>Gli ultimi articoli riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria e gli adempimenti che la Giunta regionale deve porre in essere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine dell'adozione del disciplinare tecnico e delle linee guida.</p> <p>La Giunta predispone ulteriori modalità, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.</p> <p>Infine, per valutare l'impatto della norma sul settore, la Giunta è chiamata a relazionare annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione della legge.</p> <p>Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, ha impugnato l'art. 8 bis.</p>		
---	--	--

Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 9 leggi)

Tutela della salute (2)

<p>Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 “Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e ai manufatti contenenti amianto”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.04.2011)</i></p> <p>La legge, composta di 15 articoli, contiene la disciplina riguardante l’eliminazione dell’amianto e la successiva bonifica del territorio calabrese. La Regione Calabria stabilisce degli obiettivi da perseguire al fine di risanare l’ambiente dall’amianto, con la partecipazione degli enti locali, dei soggetti interessati, delle aziende sanitarie provinciali e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACAL). Le iniziative della Regione Calabria comprendono la creazione della Unità speciale amianto (USA), la predisposizione di un piano di protezione dell’ambiente (PRAC), la definizione di linee guida per la realizzazione da parte dei comuni del piano comunale di protezione e il monitoraggio dei siti di proprietà pubblica che presentano maggiore pericolosità per la collettività. Il PRAC contiene le azioni, le attività e le misure previste per la bonifica complessiva del territorio, tra le quali il piano di smaltimento dei rifiuti che consente alle aziende operanti nel settore di pianificare l’attività di rimozione e smaltimento. È, comunque, fatto obbligo, a soggetti pubblici e privati, di comunicare, con apposito modello predisposto dai comuni, la presenza di manufatti contenenti amianto, a pena dell’applicazione di sanzioni amministrative. Per agevolare l’espletamento di tali attività, i comuni attivano uno sportello informativo-ricettivo e ne danno adeguata pubblicità. Vengono disciplinate le competenze dell’ARPACAL e delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) che, rispettivamente, predispongono la mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto e raccolgono i dati riguardanti il censimento dei siti inquinati. Alle ASP compete pure la tenuta dei registri, istituiti presso i loro uffici territoriali, riguardanti la presenza di edifici</p>	Pdl	33/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	5
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	307
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	187
	Pubblicata	BURC n. 8 del 2 maggio 2011, suppl. straord. n. 2 del 4 maggio 2011

<p>industriali e a uso abitativo contaminati nonché delle imprese che effettuano attività di bonifica. All'ARPACAL e alle ASP è attribuita la funzione di vigilanza e controllo che, con cadenza trimestrale, viene compiuta redigendo un rapporto da trasmettere alla USA.</p> <p>L'attività di informazione viene esercitata attraverso un portale informatico curato dall'USA, a cui i cittadini possono rivolgersi per conoscere l'attività amministrativa in materia. La Regione concede contributi a enti locali, soggetti pubblici e privati preposti alla bonifica e alla rimozione dell'amianto. Il Dipartimento all'ambiente prepara un avviso contenente le modalità, i termini e i parametri tecnici valutativi a cui i richiedenti devono attenersi per essere compresi nell'apposita graduatoria degli ammessi ai contributi concedibili. La Giunta regionale, biennialmente, presenta alla commissione consiliare competente una relazione, che viene resa pubblica, contenente risposte documentate in ordine alle risorse finanziarie utilizzate, nonché le attività di formazione e di sorveglianza sanitaria eventualmente svolte.</p>		
---	--	--

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 24 "Istituzione del Centro Regionale Sangue".</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11.07.2011)</i></p> <p>La legge istituisce il Centro regionale sangue (CRS). L'istituzione del CRS è finalizzata al coordinamento, alla programmazione e al controllo delle attività trasfusionali previste all'interno delle strutture presenti sul territorio calabrese. Il CRS disciplina lo spostamento della risorsa sangue secondo i principi della programmazione annuale e delle eventuali condizioni di emergenza. Esso ha il compito di predisporre il piano annuale di programmazione delle attività trasfusionali e quello triennale per il sangue e il plasma. E' composto da un direttore generale e da un comitato di gestione, le cui funzioni sono determinate dalla Giunta regionale, 60 giorni dopo il suo insediamento, il Comitato di gestione nomina la Commissione regionale per le attività trasfusionali (CRAT), anch'essa presieduta da un direttore generale, dai componenti del comitato di gestione e da vari esperti in materia di attività trasfusionali nonché delle maggiori associazioni di donatori di sangue e di pazienti emopatici. La CRAT esprime un parere tecnico obbligatorio sul piano sangue e plasma e sulle convenzioni con le industrie di produzione di emoderivati. Il CRS presta la necessaria cura per la formazione del personale delle strutture trasfusionali, affinché vengano migliorate le attività sanitarie legate all'uso del sangue; controllato che l'adeguamento delle stesse strutture trasfusionali sia adattato ai requisiti minimi strutturali; svolta la vigilanza sul trattamento sanitario globale ai fini della rintracciabilità degli emo-componenti. A questo scopo, il CRS identifica, orienta e controlla che le strutture utilizzate per la raccolta del sangue possiedano e rispettino i requisiti previsti dalle normative di settore. La legge stabilisce anche le modalità di selezione del donatore periodico di sangue, provvedendo a determinare le modalità di trasporto e di conservazione del sangue e degli emo-componenti. Il CRS, inoltre, presiede e coordina la donazione e la conservazione del sangue da cordone ombelicale.</p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2011, ha impugnato gli artt. 1; 2; 4, comma 1; 5; 10, comma 2, e 13.</p>	Pdl	167/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	125
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	26
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 21 luglio 2011

Servizi sociali e assistenza (1)

<p>Legge regionale 20 dicembre 2011, n. 44 "Norme per il sostegno di persone non autosufficienti. Fondo per la non autosufficienza".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 2.12.2011)</i></p> <p>La legge mira a garantire misure adeguate a sostegno delle persone non autosufficienti.</p> <p>La Regione Calabria individua le persone "non autosufficienti" in coloro che non possono provvedere autonomamente a se stessi, cioè senza l'aiuto determinante di altre persone. La valutazione di persona non autosufficiente è effettuata dalle aziende sanitarie competenti per territorio, utilizzando la Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF). È istituito il Fondo regionale per le non autosufficienze, al fine di finanziare prestazioni e servizi socio-assistenziali già definiti dalla l.r. 23/2003; la Regione garantisce accessibilità e qualità delle prestazioni, nonché equità nell'eventuale compartecipazione ai costi, attraverso criteri e di indirizzi omogenei.</p> <p>Presso i Comuni vengono attivati i Punti unici di accesso (PUA) per informare sulle opportunità, sulle tipologie di assistenza disponibili e sul mantenimento di condizioni di autonomia. E' prevista l'erogazione di un assegno di cura alle famiglie, per permettere la permanenza di ogni soggetto non autosufficiente nell'ambito domestico.</p> <p>La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, le modalità per l'accesso alle prestazioni, la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli ambiti territoriali e la verifica dei servizi e degli interventi attivati. I Comuni sono chiamati a intervenire, negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari, a redigere un piano per la non autosufficienza, nel quale indicare il bisogno sociale esistente localmente e le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi necessari.</p> <p>Nel caso di inadempimento da parte dei Comuni, la Regione esercita poteri sostitutivi.</p> <p>I servizi sociali competenti in accordo con gli assistiti e le loro famiglie predispongono un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) nel quale sono individuati gli aiuti prescelti, le figure professionali da impiegare e, inoltre, il</p>	Pdl	28/IX abb. 41/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	149
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	78
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 22 dicembre 2011

<p>programma degli incontri periodici per la valutazione dell'intervento assistenziale.</p> <p>I Comuni, poi, sono tenuti alla certificazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finalizzati con le risorse del Fondo regionale.</p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012, ha impugnato l'art. 2, comma 3 e l'art. 11.</p>		
---	--	--

Altro (6)

<p>Legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 “Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.02.2011)</i></p> <p>La finalità dichiarata della legge è il sostegno che la Regione Calabria vuol dare alle imprese calabresi, vittime della ‘ndrangheta, favorendo l'attività degli imprenditori che denuncino tempestivamente i danni subiti, a qualsiasi titolo, dalla criminalità organizzata. In particolare, la legge adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di ‘ndrangheta e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali. Inoltre, al fine di un più efficace contrasto alla pressione mafiosa, si è previsto, nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, l'inserimento di una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m ter), del d.lgs. 163/2006, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di ‘ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, o altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione o all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico.</p>	DI	144/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	41
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 4 dell'1 marzo 2011, suppl. straord. n. 2 del 15 marzo 2011

<p>Legge regionale 7 marzo 2011, n. 4 “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.02.2011)</i></p> <p>La Regione Calabria adotta, in armonia con il proprio statuto e in conformità con l'ordinamento comunitario e con leggi regionali, misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla stessa.</p> <p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 35/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge.</p>	Pdl	160/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 4 dell'1 marzo 2011, suppl. straord. n. 2 del 15 marzo 2011

<p>Legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 “Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.02.2011)</i></p> <p>La Regione Calabria realizza, in armonia con il proprio statuto e con leggi nazionali e comunitarie, forme di sostegno e di incentivazione a favore dei testimoni di giustizia e delle loro famiglie, nell'ambito del più generale sostegno alla strategia di contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata, nonché di difesa della legalità in Calabria. In particolare, la legge riconosce ai testimoni di giustizia il diritto all'attribuzione di punteggi di premialità e di preferenzialità nei concorsi pubblici per assunzione e nelle procedure selettive di personale comunque attivate dalla Regione e dagli Enti sub-regionali, purché tali soggetti risultino essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per il profilo di accesso. La perdita dello status di testimone di giustizia, nei casi previsti dalla legge, comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro.</p>	Pdl	161/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 4 dell'1 marzo 2011, suppl. straord. n. 2 del 15 marzo 2011

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2011, n. 3. Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’11.07.2011)</i></p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, ha impugnato l'articolo 2, comma 2, della l.r. 3/2011, avente ad oggetto: “Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta”. Pertanto, il legislatore regionale è intervenuto, con la presente legge, abrogando la norma impugnata, per rendere la citata l.r. 3/2011 compatibile con il quadro costituzionale.</p> <p>La Corte costituzionale, con ordinanza n. 122/2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle relative questioni di legittimità costituzionale sollevate.</p>	Pdl	199/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	32
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	27
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’1.08.2011)</i></p> <p>La presente legge reca disposizioni in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche in favore di farmacisti che, alla data di entrata in vigore della stessa, gestiscono da almeno 3 anni, in via provvisoria, una sede farmaceutica, attribuita loro ai sensi della legislazione vigente in materia. Rimane escluso dal beneficio, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La Regione verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti; all'esito di tale verifica, bandisce un concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche.</p> <p>Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, ha impugnato l’art. 1.</p>	Pdl	218/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	12
	Pubblicata	BURC n. 14 dell’1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 20 dicembre 2011, n. 45 "Modifica della legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010<<Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti sui luoghi di lavoro>>".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 2.12.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica la l.r. 11/2010, in particolare, prevedendo l'erogazione di un contributo "una tantum" non tassabile, a titolo di assistenza sociale, in favore dei lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento, nonché in favore del coniuge, dei figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in loro mancanza, dei fratelli e le sorelle, minori d'età o fiscalmente a carico, dei lavoratori autonomi o subordinati deceduti in conseguenza di un incidente avvenuto sul luogo di lavoro in Calabria, ovvero, se al di fuori del territorio calabrese, relativamente a lavoratori residenti in Calabria, purché non ammessi a godere di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge.</p>	DI	277/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	17
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 22 dicembre 2011

Macrosettore “Finanza regionale” (n. 8 leggi)

Bilancio (3)

<p>Legge regionale 18 luglio 2011, n. 20 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11.07.2011)</i></p> <p>La presente legge dispone l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013, a norma dell'art. 22 della l.r. 8/2002.</p>	DI	210/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 13 del 16 luglio 2011, suppl. straord. n. 1 del 22 luglio 2011

<p>Legge regionale 23 dicembre, n. 48 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012–2014.(Legge finanziaria)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2011)</i></p> <p>La legge dispone il riparto di fondi speciali destinati alla parte corrente e in conto capitale, nonché il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale 2012–2014.</p>	DI	279/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	33
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 6 del 29 dicembre 2011

<p>Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2011)</i></p> <p>La legge prevede le spese e le entrate della Regione, al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DI	281/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	33
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 6 del 29 dicembre 2011

Contabilità regionale (4)

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 9 “Provvedimenti in materia sanitaria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i></p> <p>La presente legge reca disposizioni di tipo finanziario in materia sanitaria.</p>	DI	175/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	9
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 6 dell'1 aprile 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

<p>Legge regionale 30 giugno 2011, n. 19 “Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2010”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.06.2011)</i></p> <p>La legge approva il rendiconto generale della Regione, relativo all’esercizio finanziario 2011.</p>	DI	201/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
	Pubblicata	BURC n. 12 dell’1 luglio 2011, suppl. straord. n. 3 del 9 luglio 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 34 “Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11.07.2011)</i></p> <p>Al fine di concorrere al ripianamento dei disavanzi di gestione relativi agli anni 2005–2010 del Centro Tipologico Nazionale, la presente legge autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, una spesa, nel limite massimo di € 30.000,00, con allocazione ad apposita UPB dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento allocato all'UPB 8.1.01.02 (capitolo 7001201).</p>	DI	225/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 46 "Ripianamento perdite esercizio 2010 Aeroporto S. Anna S.p.A.".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.06.2011)</i></p> <p>La legge, al fine di concorre al ripianamento delle perdite finanziarie, relative all'esercizio 2010, della Società S. Anna, autorizza, per l'esercizio 2011, la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione della Regione al capitale sociale, di euro 111.166 con allocazione nell'apposita UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.</p>	DI	274/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	17
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 3 del 22 dicembre 2011

Multimateria (1)

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 10 “Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.03.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica l’art. 10, rubricato “Disposizioni in materia di anagrafe zootecnica”, del collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011, l.r. 34/2010, autorizzando la Giunta all’acquisto delle azioni della Sial Servizi Spa, detenute dal socio Italia Lavoro Spa, fino all’acquisizione della totalità del capitale sociale e rideterminando la spesa stimata dagli originari 65.00,00 euro a 90.000,00. Ai maggiori oneri derivanti dalla legge, il legislatore provvede con le risorse allocate all’UPB 2.2.04.04 – Capitolo 22040414 dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011.</p>	DI.	169/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 6 dell’1 aprile 2011, suppl. straord. n. 2 del 13 aprile 2011

Macrosettore “Multisetto” (n. 6 leggi)

<p>Legge regionale 30 giugno 2011, n. 18 “Modifica all’art. 25, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 e ss.mm.ii.”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.06.2011)</i></p> <p>La legge contiene la modifica all’art. 25, comma 2, della l.r. 15/2008, ulteriormente differendo al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’Afor, posta in liquidazione ai sensi dell’art. 4 della l.r. 9/2007, ai soggetti destinatari; si precisa che la l.r. 15/2008 aveva fissato al 31 dicembre 2008 tale termine.</p>	DI	206/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 11 del 16 giugno 2011, suppl. straord. n. 5 del 30 giugno 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 “Abrogazioni leggi regionali e adeguamento normativo”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'1.08.2011)</i></p> <p>La presente legge dispone l'abrogazione, totale e parziale, di leggi e disposizioni normative regionali non più operanti.</p>	PdI	207/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	44
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 29 “Delega alla Giunta regionale per la redazione dei Testi Unici in materia di Attività produttive, lavoro e istruzione - Cultura e Beni Culturali”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'1.08.2011)</i></p> <p>Con la presente legge, la Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, a redigere i Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale in materia di attività produttive, lavoro e istruzione.</p>	Pdl	208/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	42
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 32 “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e Lavori pubblici”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'1.08.2011)</i></p> <p>Con la presente legge, la Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, a redigere i Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale in materia di agricoltura e lavori pubblici.</p>	Pdl	217/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 10 agosto 2011, n. 42 “Modifica alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 29 <<Delega alla Giunta regionale dei Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione cultura e beni culturali>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'1.08.2011)</i></p> <p>La presente legge modifica l'allegato C alla l.r. 29/2011, in particolare, sopprimendo il riferimento in esso alla l.r. 33/2004 (Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne), così di fatto revocando alla Giunta la delega in detta materia.</p>	Pdl	263/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2011, suppl. straord. n. 4 del 10 agosto 2011

<p>Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2011)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di legge finanziaria per l'anno 2012.</p> <p>Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli artt. 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55.</p>	DI	280/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	<p>II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive</p> <p>III Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative</p>
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	33
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16
	Pubblicata	BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, suppl. straord. n. 6 del 29 dicembre 2011

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

ANNO 2011

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE - ANNO 2011

2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2011.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2011 sono stati approvati, emanati e pubblicati 8 regolamenti.

Tutti gli otto regolamenti regionali sono stati emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 43, comma 3, dello Statuto regionale.

Sette di essi (nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 18) hanno carattere attuativo della legislazione regionale: di rilievo i nn. 5, 6 e 7, che trattano le procedure per il funzionamento e l'accreditamento di strutture di servizio residenziale per minori in situazioni di disagio (sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in situazioni di maltrattamento) nonché il n. 18 che disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci; quattro (nn. 3, 9, 10 e 17) apportano modifiche e integrazioni ad altri regolamenti: in particolare, il regolamento n. 3 abroga e sostituisce l'art. 8 del regolamento n. 14 del 23 settembre 2009, prevedendo un budget di esclusiva competenza della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare; uno (il n. 8) istituisce l'Ufficio legislativo della Giunta regionale; uno (il n. 16) disciplina i rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla rettifica dei confini territoriali dei Comuni di Rende e Castiglione Cosentino della Provincia di Cosenza; ben cinque (nn. 11, 12, 13, 14 e 15) si occupano, a vario di titolo, di territorio, fauna e attività venatoria, a testimoniare l'interesse dell'esecutivo alle problematiche collegate alla caccia e all'utilizzo del territorio.

2.1 Dimensione fisica della legislazione

Così come per le leggi, anche rispetto ai regolamenti, per una puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione regolamentare, si tiene conto del numero di tre indicatori fondamentali, e, cioè, gli articoli, i commi e, infine, i caratteri di ogni singolo regolamento.

Tab. 16 – Regolamenti 2011 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	/
Da 6 a 10	/
Da 11 a 15	n. 5, n. 6, n. 7
Oltre 15	n.1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 8

Tab. 17 – Regolamenti 2011 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	/
Da 11 a 20	n. 4
Da 21 a 30	n. 5, n. 7
Da 31 a 40	n. 6
Oltre 40	n. 1, n. 2, n. 3, n. 8

Tab. 18 – Regolamenti 2011 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 7
Da 5001 a 10000	/
Da 10001 a 15000	n. 5
Da 15001 a 20000	/
Oltre 20000	n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 8

2.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2011, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare. E' risultato che, nell'anno 2011, la produzione regolamentare si è sensibilmente ridotta, passando dai 18 regolamenti approvati nell'anno 2010 agli 8 approvati nel 2011 e si è maggiormente concentrata nei macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità", con 4 regolamenti, e "Ordinamento istituzionale" e "Sviluppo economico e attività produttive", con 2 regolamenti ciascuno. Si evidenzia, inoltre, che nessun intervento regolamentare ha interessato i macrosettori "Territorio, ambiente e infrastrutture", "Bilancio e finanza regionale" e "Multisetore".


La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella seguente tabella 19.

Tab. 19 – Regolamenti regionali anno 2011 per macrosettore

MACROSETTORE	Quantità	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	2	5, 7
Sviluppo economico e attività produttive	2	2, 3
Territorio, ambiente e infrastrutture	/	/
Servizi alla persona e alla comunità	4	1, 4, 6, 8
Bilancio e finanza regionale	/	/
Multisetore	/	/
Totale	8	8

Nel grafico che segue, si è inteso aggiornare il quadro relativo alla produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria, dalla prima legislatura al 31.12.2011.

Graf. 8



Risultano, quindi, vigenti, dalla prima legislatura alla data del 31.12.2011, ben 88 regolamenti.

2.3 I singoli regolamenti

Sono di seguito riportati i regolamenti emanati e pubblicati nel 2011, ripartiti per macrosettore di appartenenza e accompagnati da sintetiche informazioni sui contenuti.

Regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 1

Regolamento per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria.

(Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2011)

Il presente regolamento, composto da 19 articoli e da alcune tabelle esplicative, disciplina l'accreditamento, cioè l'atto con il quale la Regione Calabria riconosce, in capo a organismi pubblici e privati, il possesso dei requisiti per la realizzazione di interventi di formazione o di orientamento professionale, finanziati con risorse pubbliche. Ciò avviene in armonia con l'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 e con il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n. 166/2001.

L'accreditamento può essere provvisorio o definitivo.

Il primo può essere richiesto dagli organismi che non hanno svolto attività formativa, ha durata biennale; il secondo può essere richiesto dagli organismi che, allo scadere di 24 mesi, hanno conseguito la certificazione di qualità rilasciata da organismi di certificazione accreditati.

La richiesta di accreditamento può essere presentata in ogni periodo dell'anno: è necessario possedere requisiti rispondenti, tra l'altro, all'affidabilità economica, alla capacità gestionale, oltre che, all'efficacia e all'efficienza nelle attività realizzate. Inoltre, requisiti indispensabili, sono le dotazioni logistiche minime delle sedi operative, che devono essere composte da almeno due aule di 26 mq., per chi svolge attività formative, e vari locali destinati all'uso di docenti e studenti; inoltre, le sedi devono essere munite di una linea telefonica di rete fissa, servizio fax e connessione ad internet.

Con riferimento all'affidabilità economica e finanziaria posseduta dall'organismo richiedente l'accreditamento, i necessari requisiti sono evidenziati nella tabella A.

Con riferimento alla capacità gestionale, cioè la capacità di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione dei servizi di formazione e orientamento, è richiesto il possesso dei requisiti esplicitati nella tabella B.

Le tabelle C e D, invece, riguardano, rispettivamente, i risultati ottenuti negli anni precedenti e le esperienze maturate.

Gli organismi e le sedi accreditati sono inseriti in un apposito elenco, tenuto e aggiornato annualmente dalla Regione.

Gli enti accreditati hanno l'obbligo di autocertificare, annualmente, il mantenimento dei requisiti, a pena di sospensione dell'accreditamento, in caso di riscontrate difformità.

Regolamento regionale 7 marzo 2011, n. 2

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.”.

(Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 4 dell'1 marzo 2011)

Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della l.r. 14/2009, che disciplina l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole e le relative modalità operative, con il fine di contribuire allo sviluppo dello spazio rurale, alla valorizzazione dei prodotti locali e tradizionali di qualità, alla conservazione delle tradizioni culturali del mondo rurale e a una corretta educazione alimentare.

Esso è strutturato in tre capitoli, dedicati, rispettivamente, all'attività agrituristica, all'attività didattica e alle fattorie sociali.

Il primo capitolo, articolato in 22 disposizioni, regola le attività di agriturismo, disciplinando, in primis, l'uso della denominazione “agriturismo”, nonché il ricorso a operatori agrituristici. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve, comunque, rimanere prevalente. Sono, pure, disciplinati simbologia e logo che gli operatori autorizzati all'esercizio delle attività di agriturismo hanno l'obbligo di esporre in una targa identificativa, predisposta dalla Regione Calabria. Ampio spazio è poi dedicato ai requisiti strutturali e igienico-edilizi che i locali da adibire ad attività agrituristiche devono possedere nonché agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Dettagliate le norme igienico sanitarie contenute nell'art. 9: vanno dalla disciplina dei servizi igienico-sanitari annessi alla camera da letto all'ospitalità in spazi aperti, dalla macellazione di animali allevati in azienda all'approvvigionamento di carni e alimenti non prodotti in azienda, dall'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale ai tempi di conservazione degli stessi, dai locali destinati alla cucina a quelli adibiti al consumo dei pasti, fino all'applicazione del Piano di autocontrollo igienico-sanitario per monitorare il processo produttivo e consentire la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Il presente regolamento, inoltre, nel rispetto della normativa vigente, evidenzia i requisiti obbligatori dei locali di vendita e contiene prescrizioni per la conduzione delle

piscine delle aziende agrituristiche. Disciplina, poi, l'iter per la cessazione dell'attività o per il mutamento eventuale nella titolarità dell'azienda agricola. Quanto agli imprenditori agricoli che intendano ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica, sono previsti corsi per operatori agriturbistici e un elenco degli stessi, gestito e aggiornato a livello provinciale.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività agriturbistiche è, invece, rilasciata dal Comune, ove viene svolta l'attività presentando apposita dichiarazione (DIA).

Negli ultimi articoli sono disciplinati gli obblighi degli operatori, la programmazione regionale agriturbistica e l'Osservatorio regionale dell'agriturismo.

Il capitolo secondo, strutturato in 9 articoli, regola l'attività didattica, disciplinando le fattorie didattiche, cioè le aziende agricole in grado di ospitare scolaresche e gruppi a fini didattici e divulgativi dell'attività agricola e dell'ambiente rurale e naturalistico del territorio che circonda l'azienda. Anche in questo caso, il regolamento prevede una simbologia e un logo ad hoc, un elenco regionale delle fattorie didattiche calabresi, una Carta dei principi e dei requisiti di qualità che le aziende agricole devono rispettare per essere riconosciute come "fattorie didattiche".

E' disciplinata, pure, la formazione degli operatori di fattoria didattica ed è previsto l'Osservatorio regionale per monitorare il fenomeno in tutto il territorio calabrese.

Il capitolo terzo, strutturato in 10 articoli, regola, invece, le fattorie sociali, definendo le attività sociali e socio-sanitarie delle aziende interessate e prevedendo requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza nonché un elenco regionale con l'iter di iscrizione.

Anche in questo caso, è prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale con compiti di monitoraggio.

Il regolamento si conclude con le misure di sostegno e le disposizioni transitorie.

Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011)

Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria), definisce tempi, modalità e procedure per la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniere, di cava e di coltivazione e sfruttamento di giacimenti di acque minerali, termali e geotermiche.

Esso definisce puntualmente, per ogni attività estrattiva o di ricerca, requisiti oggettivi e soggettivi necessari, sia per la fase preventiva che per quella autorizzativa, relative all'attività dallo stesso regolamentata.

Sono, altresì, indicati modalità e sistemi di incentivazioni per la ricerca e l'innovazione tecnologica del settore estrattivo.

Le concessioni previste nel regolamento sono gravate dai canoni per l'esercizio delle attività svolte. Parimenti, sono individuati soggetti con funzioni di controllo ispettivo di ordine tecnico-amministrativo. I 7 allegati al regolamento forniscono, infine, la modulistica, definendo il contenuto degli atti tecnico-amministrativi necessari al fine del rilascio delle autorizzazioni obbligatorie per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel territorio calabrese.

Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 4

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento L.r. n. 23 art. 11 lettera d: Tipologia di servizio socio – assistenziale per soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali: Centro Socio Riabilitativo.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011)

Ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328), il presente regolamento definisce i requisiti minimi necessari che le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale devono possedere per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di strutture denominate "Centro socio riabilitativo".

Il Centro socio riabilitativo è una struttura con attività residenziale e riabilitativa destinata ad accogliere persone con grave disabilità fisica, psichica e/o sensoriale. Esso ha l'obiettivo di offrire a tali soggetti percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, attività conoscitive occupazionali e di partecipazione alla vita sociale.

I destinatari sono quei soggetti disabili che hanno superato il 18° anno di età, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisica, psichica e sensoriale, congiuntamente o disgiuntamente, a seguito di eventi morbosi, sia congeniti che acquisiti, che, comunque, determinano sul piano dei bisogni, situazioni di handicap e di dipendenza. Le prestazioni erogate sono volte a contrastare o compensare la perdita di autonomia.

La Residenza del Centro deve rispettare i requisiti di agibilità richiesti per la civile abitazione, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, e deve garantire il requisito di accessibilità ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989.

Importante, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, che gli enti gestori presentino al Settore Politiche sociali della Regione, una richiesta corredata di apposita documentazione, al fine di ottenere l'accreditamento, che, comunque, è

strettamente legato alla disponibilità di bilancio del Fondo regionale per le politiche sociali.

Sono, infine, autorizzate al funzionamento e accreditate provvisoriamente dalla Regione Calabria, in particolare, le strutture della Fondazione Betania Onlus di Catanzaro; quest'ultima dovrà trasferire gli utenti nelle strutture indicate nell'allegato B al regolamento, trasmettendo comunicazione scritta al competente Settore del Dipartimento n. 10 della Regione Calabria.

Regolamento regionale 25 maggio 2011, n. 5

Regolamento per la disciplina degli incarichi conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici o da privati.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 dell'1 giugno 2011)

Il presente regolamento disciplina gli incarichi retribuiti per prestazioni non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da enti pubblici diversi dall'amministrazione di appartenenza o da privati.

Nello specifico, gli articoli 2 e 3 indicano tutte le attività che i dipendenti della Regione Calabria non possono svolgere.

Negli articoli successivi si distingue, invece, tra gli incarichi che il dipendente può eseguire senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione (art. 4) e quelli che ne necessitano.

Con riferimento all'autorizzazione, il regolamento contiene una disciplina specifica che individua i criteri di concessione (art. 5), gli incarichi esterni autorizzabili (art. 6), nonché la procedura per il rilascio della predetta autorizzazione (art. 7).

In ogni caso, gli incarichi devono concludersi entro il termine di dodici mesi, soltanto eccezionalmente prorogabili (art. 8).

Infine, l'art. 9 disciplina la responsabilità del dipendente in caso di inosservanza delle norme regolamentari; in particolare, egli è obbligato alla restituzione delle somme e dei compensi ricevuti per le prestazioni svolte senza l'autorizzazione dell'amministrazione ed è sottoposto a procedimento disciplinare.

Regolamento regionale 25 maggio 2011, n. 6

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2011)

Tale regolamento individua gli strumenti e le modalità per dare attuazione agli obiettivi della l.r. 3/2004, che contiene norme per lo sviluppo dell'attività teatrale.

Esso è suddiviso in tre capi: il primo presenta una struttura tecnica, in quanto contiene le norme generali relative ai criteri per la concessione dei contributi regionali per il sostegno all'attività teatrale; il secondo, di carattere descrittivo, specifica e delinea i settori teatrali tutelati e valorizzati dalla Regione Calabria; il terzo, infine, fa riferimento agli interventi strutturali necessari per l'adeguamento e la valorizzazione delle attività teatrali.

Il capo primo, dunque, prevede che la Regione, sulla base di una programmazione pluriennale, conceda specifici contributi, indicando criteri e modalità di accesso agli stessi.

I contributi assegnati sono erogati nel primo anno del triennio di programmazione, in due quote, con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

La Regione Calabria, inoltre, procede a verifiche amministrative e contabili e, nel caso in cui emergono delle irregolarità, revoca il provvedimento di concessione del contributo e procede al recupero delle somme già erogate.

Il capo secondo descrive i settori tutelati dal presente regolamento e ne specifica i contenuti, in particolare, puntualizzando la definizione di attività teatrali stabili, compagnie teatrali, circuiti teatrali regionali e gli specifici progetti che svolgono.

L'obiettivo espresso è quello di creare un organico sistema teatrale regionale, anche promuovendo e sostenendo la diffusione delle residenze multidisciplinari (art. 10).

Infine, il capo terzo prevede la concessione di incentivi finanziari da parte dell'Amministrazione regionale per le spese di restauro, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività teatrali.

Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 7

Regolamento sulle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 13 del 16 luglio 2011)

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di autonomia ordinamentale, organizzativa e statutori, le modalità di reclutamento del personale non dirigenziale a tempo determinato, che, ai sensi dell'art. 2, deve avvenire per concorso pubblico.

Il regolamento detta le norme tecniche che riguardano gli aspetti procedurali relativi al bando, ai criteri di ammissione, ai titoli e alle modalità di presentazione delle domande.

Sono pure indicati i criteri di composizione della commissione e le competenze della stessa che comprendono la valutazione dei titoli, la selezione del personale e la redazione della graduatoria finale, che rimane efficace per un termine di tre anni.

Al personale assunto si applica, ovviamente, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL vigente.

Il regolamento, infine, contiene una norma di chiusura che prevede l'abrogazione di eventuali altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8

Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010.

(Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011)

Il presente regolamento dà attuazione agli articoli 2, 9, 14, 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

Esso presenta una struttura articolata in quattro sezioni dedicate, rispettivamente, all'impiantistica sportiva, ai contributi per attività sportive e per manifestazioni sportive nonché alla Commissione regionale per lo sport.

La sezione 1 contiene le norme che indicano dettagliatamente gli adempimenti tecnici e burocratici necessari per la realizzazione di un impianto sportivo. La Regione, peraltro, provvede al censimento e alla classificazione degli impianti sportivi presenti sul territorio e attribuisce loro un codice di qualità sportiva sulla base di due requisiti fondamentali: le dimensioni dell'impianto e il tipo di prestazioni che l'impianto può offrire. La valutazione avviene secondo le modalità specificate dall'art. 5.

La Regione, inoltre, indica i requisiti che gli impianti devono presentare al fine di accedere ai contributi per le spese di gestione.

A riguardo, le sezioni 2 e 3 sono dedicate proprio ai contributi che la Regione eroga per attività e manifestazioni sportive, specificando i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, nonché l'iter burocratico necessario per stilare la graduatoria e procedere alla liquidazione. La Regione effettua controlli nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto i contributi e procede alla revoca nel caso di mancato rispetto di quanto statuito dal regolamento.

Infine, la sezione 4, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 28/2010, prevede l'istituzione della Commissione regionale per lo sport, quale organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali in ambito sportivo.

La Commissione, composta da rappresentanti vari e da 2 esperti in materia sportiva, nominati dall'amministrazione regionale, rimane in carica per la durata della legislatura, è convocata dal Presidente della Giunta ed è competente sia ad esprimere pareri obbligatori sia a deliberare nelle materie indicate dall'art. 22, lett. b) del regolamento. I compensi e i rimborsi spettanti ai componenti della Commissione sono indicati dall'art. 26.

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. I PROGETTI DI LEGGE. I DATI DEL 2011

Il numero complessivo (154) dei progetti di legge (p.d.l.), presentati nel corso dell'anno 2011, è lievemente inferiore rispetto all'anno 2010 (158).

Occorre, però, evidenziare che la riforma dell'assetto istituzionale intrapresa a livello nazionale, finalizzata alla riduzione dei costi della politica e alla razionalizzazione delle relative strutture burocratiche, ha trovato eco anche a livello regionale, facendo registrare iniziative legislative volte al perseguimento delle medesime finalità.

Per tale ragione, nell'anno 2011, vi è stato un aumento del numero dei progetti di legge di modifica statutaria aventi a oggetto la revisione dell'apparato istituzionale. A ciò si aggiunga un tasso di successo dei progetti approvati superiore rispetto a quello registrato nell'anno 2010.

Rimane, invece, invariato il numero di quelli di iniziativa popolare.

3.1 Il numero

Secondo uno schema ormai consolidato, l'analisi dello stadio progettuale della produzione normativa regionale è effettuata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

In particolare, i progetti sono stati suddivisi per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente commissione di merito. Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, sono stati classificati per macrosettori e materie.

Ciò premesso, nell'anno 2011, così come rappresentato nella tabella 16, che segue, sono stati presentati in Consiglio regionale 154 progetti di legge, di cui uno di iniziativa popolare e 6 aventi a oggetto la modifica dello Statuto.

Tab. 20 – P.d.l. presentati nell'anno 2011 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2011
ORDINARI	148
STATUTARI	6
TOTALE	154

3.2 La ripartizione per proponente


Utilizzando il criterio di ripartizione dei p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 154 progetti presentati, 108 (pari al 70%) sono di iniziativa consiliare, 45 (pari al 29%) sono di iniziativa della Giunta regionale e uno di iniziativa popolare (pari all'1%). Assente, nel 2011, l'iniziativa degli Enti locali.

La rappresentazione dei dati indicati è offerta nella tabella 20, unitamente al grafico 9, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale dei p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 21 – P.d.l. anno 2011 distinti per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATI
GIUNTA REGIONALE	45
CONSIGLIERI	108
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
INIZIATIVA POPOLARE	1
TOTALE	154

Graf. 9 – Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente



Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è nettamente superiore rispetto a quello della Giunta.


Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero dei p.d.l. di iniziativa consiliare è più consistente, appare conducente focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti. Tale criterio consente di evidenziare se

l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di progetti sottoscritti da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 22 – Progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2011

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
P.d.l. presentati da un solo consigliere	81
P.d.l. presentati da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	2
P.d.l. presentati da un intero gruppo	5
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	5
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
P.d.l. presentati dall'intera maggioranza	0
P.d.l. presentati da maggioranza e minoranza	12
TOTALE	108

Graf. 10 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti - Anno 2011



Dalla tabella 22 e dal grafico 10, è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero dei p.d.l., ovvero il 75% (pari a 81 p.d.l.) è stato presentato da un solo consigliere.

Dato certamente meritevole di apprezzamento è quello che rappresenta il grado di trasversalità politica dei progetti di legge. Infatti, il numero dei progetti di legge sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (12) risulta essere sensibilmente superiore rispetto al 2010 (8). In termini percentuali, il tasso di incremento è pari al 5%, atteso che si passa da un valore pari al 6% del 2010 all'11% del 2011.

Relativamente ai progetti di legge presentati da un intero gruppo consiliare, non può tacersi la circostanza che, rispetto al dato del 2010 (0), vi è un incremento del

4,62%, pari a 5 p.d.l., nonostante il numero complessivo di quelli di iniziativa consiliare, nel 2010, sia superiore a quelli depositati nell'anno 2011. Un modesto decremento, invece, subisce il quantum dei p.d.l. presentati da più consiglieri dello stesso gruppo. Infatti, si passa dal 3% del 2010 all'1,8% del 2011, pari a 2 progetti di legge. Una variazione in positivo si registra per i progetti presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza, che salgono a 5 (pari a 4, 62%) nell'anno di riferimento, mentre una in negativo per quelli presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza, che scendono a 3 (pari al 2,77%) rispetto al 2010 (4).

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale


Traendo spunto da criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare i p.d.l. presentati nel 2011 in base alla tipologia prevalente delle norme che essi contengono nonché alla tecnica redazionale.

Tab. 23 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2011

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2011
Settore	72
Istituzionale	14
Provvedimento	4
Manutenzione	55
Bilancio	4
Intersettoriale	4
Abrogativa	1
TOTALE	154

NB: Dei 154 progetti di legge, 6 sono di modifica statutaria

Graf. 11 - Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2011




Dalla precedente tabella 23 e dal grafico 11 risulta che, su un totale di 154 p.d.l. presentati, quelli ascrivibili alla tipologia “Settore” (72) sono i più numerosi. Seguono, per quantità, quelli imputabili alla tipologia “Manutenzione” (55) e “Istituzionale” (14). Esiguo, invece, è il numero dei progetti di legge riconducibili alla tipologia “Provvedimento” (4), “Bilancio” (4), “Intersettoriale” (2) e “Abrogativa” (1).

La successiva tabella 24, invece, pur distribuendo i p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l'incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 24 – Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2011

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente											Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.		
Settore	18	40%	41	54%	5	33%	7	41%	1	100%	0	72	47%
Istituzionale	1	2%	7	9%	5	33%	1	6%	0	0%	0	14	9%
Provvedimento	2	4,5%	1	1%	1	7%	0	0%	0	0%	0	4	3%
Manutenzione	18	40%	27	36%	4	27%	6	35%	0	0%	0	55	36%
Bilancio	4	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4	3%
Intersettoriale	2	4,5%	0	0%	0	0%	2	12%	0	0%	0	4	3%
Abrogazione	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	1	1%
Totale	45	100%	76	100	15	100%	17	100%	1	100%	0	154	100%

Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2011



Dai precedenti dati si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che la normativa proposta riconducibile alla tipologia “Settore”, con 72 p.d.l. su un totale di 154 presentati, pari al 47%, prevale nettamente sulle altre tipologie. Seguono i p.d.l. riguardanti la tipologia normativa “Manutenzione” (55 pari al 36%) e quella “Istituzionale” (14 pari al 9%). Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza dei p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nella tipologia “Settore” e “Manutenzione”, la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti.

Come già evidenziato, la classificazione dei p.d.l. è stata effettuata pure con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di p.d.l. suddivisi in base al criterio della tecnica redazionale nonché, appunto, in base al soggetto proponente.


Tab. 25 - Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2011

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.D.L.
TESTO NUOVO	70
NOVELLA	77
MISTO	6
TESTO UNICO	1
TOTALE	154

Tab. 26 – Distribuzione p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente – Anno 2011

Distribuzione per tipo di tecnica redazionale e per soggetto proponente - Anno 2011														
Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale p.d.L	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	18	40%	39	52%	5	33%	6	38%	1	100%	0	0%	70	45%
Novella	22	50%	34	46%	10	67%	9	56%	0	%	0	0%	77	50%
Mista	4	10%	1	1%	0	0%	1	6%	0	%	0	0%	6	4%
Testo unico	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	%	0	0%	1	1%
Totale	44	100%	75	100%	15	100%	16	100%	1	100%	0	0%	154	100%

Graf. 13



La classificazione dei p.d.l. in base alla tecnica redazionale conferma sostanzialmente il trend degli anni precedenti. Infatti, il dato rilevato dimostra che, su un totale di 154 progetti presentati nel 2011, 77 sono riconducibili alla tecnica della Novella, pari al 50% del totale; percentuale, questa, significativa rispetto alle residue modalità di tecnica redazionale. Seguono poi, per consistenza numerica, quelli redatti secondo la tecnica c.d. “Testo nuovo”, 70 p.d.l. pari al 45% del totale, e, infine, i 6 redatti secondo la tecnica “Mista” e quello ascrivibile alla tecnica del “Testo unico”. Con riferimento, invece, alla distribuzione per soggetto proponente, si evidenzia che il dato è distribuito in modo omogeneo.

3.4 La classificazione per macrosettore


I progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2011 sono stati classificati anche secondo i macrosettori di intervento. La successiva tabella indica tale ripartizione dei 154 progetti di legge.

Tab. 27 – P.d.I. suddivisi per macrosettore – Anno 2011

MACROSETTORE	PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	38
Sviluppo economico e attività produttive	17
Territorio, ambiente e infrastrutture	20
Servizi alla persona e alla comunità	58
Finanza regionale	9
Multisetto	12
TOTALE	154

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 14 – Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore – Anno 2011



Pertanto, dal punto di vista dei macrosettori in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, i dati risultanti dalla precedente tabella 27 e dal grafico 14, dimostrano che il legislatore regionale è più sensibile alle tematiche afferenti al macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”. Infatti, dei 154 progetti di legge, ben 58 (pari al 38%) sono riconducibili a tale ambito di intervento.

Segue, con 38 progetti di legge (pari al 25%), il macrosettore “Ordinamento istituzionale”. Hanno riguardato, invece, il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” 20 progetti (pari al 13%), mentre 17 afferiscono al macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (pari all’11%) e 9 a quello “Finanza regionale” (pari al 6%). Infine, nel macrosettore “Multisetto” rientrano 12 p.d.l. (pari all’8%).

3.5 Classificazione per commissione

La tabella 28 riporta la distribuzione dei p.d.l. per commissione referente, mentre il grafico 15 illustra la loro distribuzione percentuale.


Tab. 28 - P.d.I. distribuiti per commissione competente

COMMISSIONE	N.
I Commissione "Affari istituzionali e affari generali"	27
II Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive"	30
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	58
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente"	23
V Commissione "Riforme e decentramento"	12
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	5
Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria	8
TOTALE	163

N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (154) in quanto 3 di essi sono stati assegnati a più commissioni.

E' opportuno evidenziare che il numero dei p.d.I. assegnati alle commissioni permanenti è di 163 e, quindi, non coincide col totale di quelli presentati nel corso dell'anno 2011 (154). Ciò, in quanto il progetto n. 279/IX Leg., concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (legge finanziaria)", divenuto l.r. 48/2011, il n. 280/IX Leg. "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002" (divenuto l.r. n. 47/2011) e il n. 281/IX Leg. recante "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014" sono stati assegnati a più Commissioni consiliari permanenti.

Graf. 15 - Distribuzione percentuale p.d.I. per commissione



I numeri relativi al 2011 confermano che la III Commissione consiliare, con 58 progetti, pari al 36% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio. Seguono, rispettivamente, la II Commissione con 30 progetti, pari al 18%, la I Commissione con 27 progetti assegnati, pari al 17%, e la IV Commissione con 23, pari al 14%. Chiudono la V Commissione con 12 progetti, pari al 7%, la Commissione

contro la 'ndrangheta in Calabria con 8 progetti, pari al 5%, e, infine, la VI Commissione con 5 progetti, pari al 3% del totale.

3.6 L'esito dei progetti di legge

Occorre preliminarmente precisare che non vi è corrispondenza tra il numero dei p.d.l. presentati e approvati nell'anno 2011, come illustrato di seguito nella tabella, e il numero complessivo delle leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa nello stesso anno.

In particolare, nell'anno 2011, sono state approvate 51 leggi regionali mentre nella tabella riportante l'esito dei p.d.l. dello stesso anno risultano essere state approvate soltanto 43 leggi regionali.

La ragione di tale apparente discrasia risiede nella circostanza che, su 51 progetti di legge, ben 8 sono stati presentati nell'anno 2010 ma approvati dal Consiglio regionale nell'anno 2011.

La tabella 29 mostra l'esito a cui sono pervenuti i p.d.l. presentati nel corso dell'anno 2011.

Tab. 29 – Esito dei progetti di legge - Anno 2011

ESITO PROGETTI DI LEGGE Anno 2011	NR. PROGETTI
GIACENTI	109
APPROVATI	43
TOTALE	152


Il totale dei p.d.l. riportato in tabella risulta essere inferiore rispetto al numero dei p.d.l. presentati nel 2011 (154), perché la l.r. 39/2011 è frutto dell'abbinamento di più progetti di legge.

La successiva tabella 30 e il grafico 16 mostrano, invece, la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2011, in base al soggetto proponente.

Tab. 30 - Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2011, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	24	22%
Maggioranza	60	55%
Minoranza	14	13%
Misto	10	9%
Iniziativa popolare	1	1%
TOTALE	109	100%

Graf. 16



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo dei p.d.l., cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti proposti nell'anno 2011 e divenuti legge nello stesso periodo, sebbene vi sia corrispondenza tra il numero dei progetti presentati dalla Giunta e dai consiglieri approvati dall'Assemblea legislativa, è maggiore per quelli di iniziativa giuntale (47%).


Infatti, per come rappresentato nella successiva tabella 31 e nel grafico 17, al più cospicuo numero di progetti di legge di iniziativa consiliare (n. 108) non corrisponde un altrettanto alto tasso di successo, emergendo che, a fronte di un tasso di successo pari al 47% (21 leggi approvate su 45 p.d.l. presentati) dei progetti di iniziativa della Giunta, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari al 20% soltanto (cioè, 22 leggi approvate su 108 p.d.l. presentati).

Il numero dei p.d.l., pari a 45, non corrisponde al totale delle leggi approvate, ben 51, nel corso dell'anno di riferimento. Ciò, in quanto 9 dei 51 p.d.l. approvati dall'Assemblea legislativa nell'anno 2011 sono stati presentati nell'anno 2010 e, pertanto, non risultano conteggiati.

Tab. 31 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente - Anno 2011

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
Giunta regionale	45	21	47%
Consiglieri	108	22	20%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	0	0	0%
Iniziativa popolare	1	0	0%
TOTALE	154	43	28%

Graf. 17 – Tasso percentuale di successo per soggetto proponente



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

In questa sezione si dà conto dell'attività delle commissioni permanenti e dell'Assemblea. Le informazioni che seguono sono di contenuto quantitativo e qualitativo. Con quest'ultimo termine ci si riferisce non alla qualità del prodotto, ma al metodo di lavoro applicato e alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Come ogni anno, infatti, oltre all'indicazione dei dati relativi al numero delle sedute e dei provvedimenti, ampio spazio è dedicato all'informazione sulle audizioni. Il ricorso a questo strumento di lavoro testimonia l'attenzione del Consiglio, attraverso le sue articolazioni interne, alle istanze e ai bisogni facenti capo alle categorie di soggetti, di volta in volta, destinatarie delle singole leggi. A questo metodo si affianca, poi, l'attività conoscitiva interna, che da esso si distingue e che consiste nella richiesta di contributi, in termini conoscitivi, a soggetti interni all'amministrazione regionale o anche agli assessori, da parte delle singole commissioni.

4.1 Le Commissioni permanenti

Il paragrafo raccoglie dati e informazioni sull'attività delle commissioni consiliari permanenti e di quella contro il fenomeno della 'ndrangheta, al fine di consentire la valutazione del rendimento istituzionale nel periodo oggetto d'esame.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione di commissioni permanenti, rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

- I.** Affari istituzionali e affari generali;
- II.** Bilancio, Programmazione economica e attività produttive;
- III.** Attività sociali, sanitarie, culturali, formative;
- IV.** Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente;
- V.** Riforme e decentramento;
- VI.** Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.

L'art. 33 del Regolamento interno, invece, ha istituito la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, oggi ridenominata Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, ex l. r. 6/2011.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2011

Nelle tabelle che seguono, i dati relativi alle audizioni si riferiscono a soggetti esterni, quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali. Nel conteggio numerico si è tenuto conto dei vari centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Così, ad esempio, se è stata convocata e audita una associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenute più persone, essa è stata considerata unitariamente.

Inoltre, dette tabelle riportano l'indice di produttività per ciascuna Commissione dato dal rapporto fra numero di provvedimenti adottati e sedute effettuate dalla singola commissione.

Tab. 32 – Dati relativi alla I Commissione

Prima Commissione – Affari istituzionali e affari generali							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
17	8,23	7	0	0	6	7	0,41

Tab. 33 - Dati relativi alla II Commissione

Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
24	50,47	20	17	1	78	38	1,58

Tab. 34 - Dati relativi alla III Commissione

Terza Commissione – Attività sociali, sanitarie, culturali, formative							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
7	40,23	19	0	4	61	23	1,35

Tab. 35 - Dati relativi alla IV Commissione

Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
19	10,58	5	0	1	48	6	0,31

Tab. 36 – Dati relativi alla V Commissione

Quinta Commissione – Riforme e decentramento							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
9	7,13	1	2	0	8	3	0,33

Tab. 37 - Dati relativi alla VI Commissione

Sesta Commissione – Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
11	15,54	0	0	10	2	10	0.9

Tab. 38 - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta

Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta							
Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Indice produttività
10	19,22	7	1	0	14	8	0,8

Per le competenze proprie, la II e la III Commissione sono quelle che hanno registrato il maggior numero di audizioni, seguite dalla IV, che ha utilizzato questo strumento di lavoro in misura maggiore rispetto al passato, svolgendo circa 50 audizioni su 19 sedute, alcune delle quali interamente dedicate alle stesse.

La I Commissione ha effettuato poche audizioni, in ragione del contenuto prettamente istituzionale dei provvedimenti dalla stessa licenziati, e in effetti la maggior parte è relativa a un progetto di legge per l'adeguamento della normativa regionale sul personale alle norme contenute nel decreto c.d. Brunetta, sul quale sono stati ascoltati i sindacati, proprio per le importanti ricadute sul rapporto di lavoro dei dipendenti.

La II Commissione ha proceduto alle audizioni oltre che in occasione dell'approvazione delle leggi di bilancio (22 audizioni, in una sola seduta, delle più varie categorie) o dei provvedimenti a contenuto finanziario, anche quando oggetto di discussione sono stati provvedimenti di settore, come il piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, su cui sono stati ascoltati rappresentanti degli enti locali, ma anche Confindustria, nonché il progetto di legge contenente disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna, sul quale sono stati ascoltati AFOR, UNCEM e Comunità Montana "Area dello Stretto", nonché diversi sindacati. Audizioni sono state effettuate anche su specifiche tematiche, come quella vertente sul finanziamento della banca degli occhi di Calabria o quella relativa ai servizi ambientali prestati a comuni o enti.

La III Commissione ha utilizzato lo strumento delle audizioni quasi costantemente, e ciò sia su provvedimenti sottoposti al suo esame di merito sia su tematiche come quella attinente l'applicazione del tariffario regionale per le prestazioni ambulatoriali o quella attinente al ticket sanitario. In ogni caso, il maggior numero di audizioni ha riguardato la materia sanitaria, anche ai fini della valutazione dello stato di attuazione del piano di rientro.

La IV Commissione è stata impegnata, tra l'altro, per l'approvazione di due importanti provvedimenti "Norme per l'abitare sostenibile" e "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto". Le audizioni, effettuate per tutti i progetti di legge, sono state più numerose durante la discussione del progetto di legge sull'abitare sostenibile e quella di vari progetti di modifica alla legge urbanistica regionale, l.r. 19/2002, dedicando intere sedute alle audizioni.

Oltre che per l'approvazione di provvedimenti di legge o di proposte di provvedimento amministrativo, la V Commissione si è riunita per acquisire informazioni sia sull'attuazione della l.r. 34/2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali", sia sullo stato della riforma degli enti sub regionali, ascoltando il presidente dell'UPI, il rappresentante dell'ANCI Calabria, Legautonomie e il Presidente della Comunità Montana "Versante dello Stretto".

Per quanto riguarda l'attività conoscitiva della VI Commissione, essa ha visto coinvolti rappresentanti dell'Autorità di gestione del POR Calabria 2007/2013 e dell'Autorità di Audit sullo stato di attuazione dei controlli di II livello POR 2007/2013.

Per concludere, anche la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta ha fatto ricorso allo strumento delle audizioni, sentendo rappresentanti del partenariato sociale e delle associazioni antiracket calabresi, nonché, in materia di appalti, il Commissario della Stazione Unica Appaltante. Singolare è stata, poi, l'audizione di un testimone di giustizia.

Esaminando le sedute delle Commissioni si è riscontrato un dato di particolare rilievo dal punto di vista politico, in quanto tutte le sedute convocate si sono svolte regolarmente e non si registra nessun rinvio per mancanza del numero legale.

L'attività delle Commissioni ha riguardato, talvolta, anche l'approvazione di ordini del giorno e risoluzioni, ma poiché detti atti hanno un valore prettamente politico e non rientrano nell'attività ordinaria, di essi non è fatta menzione delle tabelle.

Per quanto attiene l'indice di produttività, esso deve essere letto anche in relazione al numero delle audizioni effettuate, cui spesso si dedicano intere sedute (vedi IV Commissione), nonché alla portata del singolo progetto di legge e, quindi, alla necessità di approfondimento di ciascun provvedimento approvato (vedi sempre IV Commissione).

4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella successiva riporta il numero di deliberazioni a contenuto legislativo, quello relativo alle deliberazioni a contenuto provvedimentale, nonché il numero delle sedute e delle ore di attività dell'Assemblea.

Per quanto attiene alla qualità e alla portata dell'attività assembleare, si rinvia alle altre parti del presente Rapporto, a ciò specificamente dedicate.

Tab. 32 - Attività Assemblea – Anno 2011

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
51	27*	15	77

*Nel numero di sedute indicato è stata inserita la seduta celebrativa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia

Per quanto attiene, invece, all'attività della Conferenza dei Capigruppo, occorre rilevare che, rispetto all'anno 2010, il numero delle sedute si è quasi dimezzato, passando da 20 a 11 riunioni nell'anno 2011.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. Il controllo

In questa quinta parte è esaminata, in particolare, la funzione di controllo esercitata dal Consiglio regionale attraverso gli strumenti tradizionali di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), previsti e disciplinati dal Regolamento interno.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze), nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo, cui ciascun consigliere può ricorrere, per rivolgere una domanda alla Giunta regionale al fine di ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2011 sono state presentate 119 interrogazioni, di cui 36 a risposta scritta, 15 a risposta orale e 68 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo hanno ricevuto risposta 14 interrogazioni a risposta scritta e 11 a risposta orale.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 89 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2010, è di tutta evidenza come sia cresciuto l'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto. Ciò, soprattutto per effetto dell'incremento dell'utilizzo del "question time", ossia dell'interrogazione a risposta immediata su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale.

Le tabelle che seguono danno contezza dei dati sopra indicati.

INTERROGAZIONI PRESENTATE - ANNO 2011

Tab. 33

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
119	93	26

Tab. 34

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
36	14	22

Tab. 35

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
15	11	4

Tab. 36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
68	68	0

Nelle successive tabelle, i dati sopra riportati, relativi all'anno 2011, sono distribuiti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 37 - Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2011

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	46
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	29
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	10
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	15
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	17
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	0
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	1
TOTALE	119


Tab. 38 – Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2011

MACROSETTORE	2011
Ordinamento Istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	44
Territorio, ambiente e infrastrutture	8
Servizi alla persona e alla comunità	63
Bilancio e Finanza regionale	2
Multisetto	0
TOTALE	119

La lettura dei dati riportati nella tabella 37 mostra, in maniera evidente, che in ben 46 casi le interrogazioni sono state presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati illustrati nella tabella 38 confermano la particolare attenzione dedicata ai "Servizi alla persona e alla comunità": infatti, in termini percentuali, le 63 interrogazioni, presentate in relazione a problematiche afferenti l'anzidetto macrosettore, costituiscono il 53% del totale di quelle complessivamente presentate nel periodo di riferimento.

Graf. 18



E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni a risposta immediata abbiano riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del grande interesse manifestato dai consiglieri regionali sulle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per interrogare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta, al fine di riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2011, come di seguito indicato, le interpellanze presentate sono 10.

Tab. 39 – Interpellanze – Anno 2011

INTERPELLANZE		
PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
10	0	10

Dal confronto tra i dati relativi all'interrogazione, nelle sue varie forme, e quelli relativi alle interpellanze, risulta del tutto evidente che lo strumento di sindacato ispettivo più utilizzato nei confronti dell'esecutivo rimane l'interrogazione.

Si sottolinea, inoltre, che, nella quasi totalità dei casi, la maggior parte delle interrogazioni, al pari dei progetti di legge, sono state presentate da un solo consigliere.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, ai sensi del già citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, il quale ne specifica le modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2011, come risulta dalla tabella 40, sono state presentate 30 mozioni, ma soltanto 4 sono state discusse e approvate.

Tab. 40 – Mozioni – Anno 2011


MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
30	4	0

La successiva tabella 41 offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 41 - Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2011

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	11
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	5
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	0
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	8
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	1
Mozioni presentate da iniziativa mista	4
Mozioni presentate da intero gruppo	0
TOTALE	30

Graf. 19 – Iniziativa presentazione mozioni – anno 2011



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva un sostanziale equilibrio tra il numero di mozioni presentate dalla maggioranza e quello presentato dalla minoranza.


Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza).

La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 42 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2011

MACROSETTORE	2011
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	6
Servizi alla persona e alla comunità	9
Bilancio e Finanza regionale	0
Multisetto	0
TOTALE	30

Graf. 20 – percentuale mozioni presentate distinte per macrosettore - Anno 2011



I dati sopra riportati sottolineano come, nel 2011, le mozioni presentate hanno interessato soprattutto il macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive".

5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo politico e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto a quello oggetto della discussione assembleare.

L'art. 91 del Regolamento interno prevede che, prima, durante o subito dopo la discussione generale, ciascun consigliere abbia facoltà di presentare ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge. Il proponente può

illustrarli nel termine massimo di dieci minuti ed essi sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Ciò nonostante, nella quasi totalità dei casi, gli ordini del giorno approvati nel corso dell'anno 2011 non hanno riguardato i progetti di legge in discussione.

Come risulta dalla tabella che segue, sono stati presentati 38 ordini del giorno, dei quali 37 discussi e approvati e 1 solo discusso.

Tab. 43 – Ordini del giorno – Anno 2011


O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
38	37	1

La tabella 44, poi, offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 44 - Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2011

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.d.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	12
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	10
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
O.d.g. presentati da iniziativa mista	13
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	1
TOTALE	38

Graf. 21 - livelli percentuali di aggregazione della presentazione degli o.d.g.



La tabella 45 riporta l'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 45 – Ordini del giorno distinti per macrosettore – Anno 2011

MACROSETTORE	2011
Ordinamento istituzionale	5
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	17
Finanza regionale	1
Multisetto	0
TOTALE	38

I dati sopra riportati evidenziano come, nel corso dell'anno 2011, gli ordini del giorno presentati abbiano interessato maggiormente il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità".

5.3 I rapporti Giunta - Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi sulle leggi approvate nel 2010, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano a una fase ulteriore l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di successivi atti di competenza, per lo più, della Giunta regionale.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 51 leggi approvate nel corso del 2011, col risultato di aver evidenziato che tali leggi contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare, è spesso prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto detto.

a) Attività regolamentare

Ben 13 disposizioni di legge rinviano a successivi regolamenti, generalmente affidando alla Giunta un termine per l'adozione degli stessi.

Tale attività è quasi sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo, ad eccezione di un unico caso (art. 11, commi 3 e 4, della l.r. 41/2011), in

cui si stabilisce che il regolamento può essere adottato soltanto dopo aver richiesto il parere della commissione consiliare competente.

Per l'anno 2011, pertanto, risulta molto ridotto, rispetto all'anno 2010, il controllo del Consiglio sul contenuto della normativa regolamentare.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, dell'eventuale previsione della richiesta di parere alla commissione nonché dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 46 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. 1/2011	Art. 5, commi 1 e 2	SI	NO	NO
L.R. 2/2011	Art. 6, commi 1 e 2	SI	NO	NO
L.R. 7/2011	Art. 2, comma 2	NO	NO	NO
L.R. 35/2011	Art. 3, comma 5	SI	NO	NO
L.R. 39/2011	Art. 3	SI	NO	NO
	Art. 5, comma 5	SI	NO	NO
L.R. 41/2011	Art. 5, commi 1 e 3	SI	NO	NO
	Art. 6, commi 1 e 2	NO	NO	NO
	Art. 7, commi 1 e 2	NO	NO	NO
	Art. 8 bis, commi 1 e 2	NO	NO	NO
L.R. 47/2011	Art. 11, commi 3 e 4	SI	SI	NO
	Art. 20, comma 2, lett. h)	NO	NO	NO
	Art. 50, comma 4, lett. h)	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

Come negli anni precedenti, la legislazione 2011 caratterizza l'attività amministrativa della Regione Calabria come attività programmata e pianificata.

In particolare, la maggior parte delle disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi sono contenute nelle misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale di cui alla l.r. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). E' sulla base di tali disposizioni che si provvede all'erogazione di contributi e all'adozione di misure di sostegno. Non soltanto: infatti, si individuano pure i piani di contenimento delle spese di funzionamento della Regione, quelli di riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso la stessa, quelli di riduzione delle spese per locazioni passive, nonché i piani e i programmi di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare.

Altre leggi, che rinviano a piani e programmi per l'esercizio dell'attività amministrativa, hanno contenuto specifico, come quella in materia di interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini, con particolare riferimento alle norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.

Questo tipo di attività non rientra nella competenza esclusiva della Giunta regionale.

Tuttavia, il Consiglio, diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto, non svolge un ruolo da protagonista nell'adozione di detti strumenti, bensì quello di mero controllo, attraverso la previsione dell'espressione del parere, talvolta vincolante, da parte della competente commissione.

In sette casi si prescinde pure dal parere.

Tab. 47 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. 1/2011	Art. 11, comma 2	NO	NO	NO
L.R. 14/2011	Art. 4, commi 1 e 3	SI	SI	NO
L.R. 24/2011	Art. 10	NO	SI	NO
L.R. 35/2011	Art. 8, commi 5 e 6	SI	NO	NO
L.R. 44/2011	Art. 5	NO	NO	NO
	Art. 9	NO	NO	NO
L.R. 47/2011	Art. 3, comma 4	NO	SI	NO
	Art. 8, comma 11	NO	NO	NO
	Art. 20, comma 3, lett. a)	NO	NO	NO
	Art. 42, comma 2	NO	SI	NO
	Art. 45, commi 2 e 2 bis	SI	SI	NO
	Art. 47, comma 6	NO	SI	NO
	Art. 51, comma 3	SI	SI	NO
	Art. 53	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, talvolta anche con il coinvolgimento delle commissioni consiliari.

Tuttavia, proprio per la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla commissione consiliare competente.

In particolare, la l.r. 41/2011, in materia di abitare sostenibile, contiene, da sola, ben 4 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, tutti di competenza esclusiva della Giunta.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e della richiesta di parere alle commissioni consiliari.

Tab. 48 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 3/2011	Art. 1, commi 1 e 2	NO	NO
L.R. 11/2011	Art. 18, comma 3	NO	NO
L.R. 14/2011	Art. 3, comma 1, lettere e) e g)	NO	NO
	Art. 11, comma 3	SI	NO
L.R. 23/2011	Art. 4, commi 2 e 5	SI	NO
L.R. 35/2011	Art. 4, comma 3	SI	NO
	Art. 5, comma 1	SI	NO
L.R. 41/2011	Art. 9, comma 4	SI	NO
	Art. 10	SI	NO
	Art. 18, commi 1 e 2	SI	NO
L.R. 44/2011	Art. 4	SI	NO
	Art. 8, comma 14	SI	NO
L.R. 47/2011	Art. 21, comma 2	SI	NO
	Art. 54, comma 1	SI	NO
L.R. 51/2011	Art. 1	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta-Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione tra i due organi.

E' prevista, infatti, la trasmissione al Consiglio di relazioni, rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione, talvolta, può riguardare anche atti amministrativi.

La l.r. 11/2011 (Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) prevede che le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC siano fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale (art. 16, comma 1).

Inoltre, gli articoli 20 e 21 sottolineano il coordinamento reciproco tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza, mediante la propria

banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché le modalità di accesso alla banca dati stessa.

La l.r. 14/2011, che contiene norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto, prevede che la Giunta, per monitorare le modalità di attuazione della legge e i risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, ogni due anni, presenti alla commissione consiliare competente apposta relazione che evidenzia anche eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge (art. 12).

Ancora, per consentire il monitoraggio degli interventi realizzati in materia di sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e di promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità, la l.r. 23/2011 prevede che la Giunta trasmetta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge (art. 8).

Ulteriore clausola valutativa è contenuta nella l.r. 41/2011, in materia di abitare sostenibile, laddove si prevede che la Giunta regionale presenti all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge regionale, con riferimento agli interventi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico (art. 19).

Ancora, la l.r. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), tra le disposizioni a carattere ordinamentale, al fine di monitorare gli impegni e i pagamenti da attuare, a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, autorizza il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici ad avviare un'attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia, comunque denominati e finanziati, revocando i finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge (art. 39). A tal fine, si prevede che lo stesso dipartimento trasmetta alla commissione consiliare competente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, apposita relazione dettagliata, accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili.

Sempre nell'ambito dei rapporti tra esecutivo e legislativo, di particolare rilievo, l'art. 2 della l.r. 39/2011, laddove prevede che l'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, elabori i dati statistici sullo stato di ogni procedimento amministrativo di competenza della Regione Calabria e li trasmetta al Consiglio regionale.

Inoltre, circa l'iniziativa legislativa, si prevede la delega in capo alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, circa la redazione di tre Testi unici che riordinino e coordinino l'intera legislazione regionale, rispettivamente in materia di Attività produttive, lavoro e istruzione - Cultura e beni culturali (l.r. 29/2011), nonché di ulteriori due Testi unici, rispettivamente in materia di Agricoltura e Lavori pubblici (l.r. 32/2011). In entrambi i casi, le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge delega.

In ultimo, sempre in tema di iniziativa legislativa, l'art. 56, comma 1, della l.r. 47/2011 prevede che la Giunta presenti al Consiglio un disegno di legge organico sul riordino della disciplina del servizio idrico integrato.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

Nella presente sezione del Rapporto, si è provveduto a fornire una panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2011, emerge una sostanziale conferma, in termini percentuali, del dato relativo al contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto all'anno precedente, seppur in lieve diminuzione i risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, durante l'anno 2010, a fronte delle 36 leggi approvate, il Governo ha provveduto ad impugnarne 5, pari al 13,9% del dato complessivo, mentre, nell'annualità oggetto di analisi, delle 51 leggi approvate ne sono state impugnate 7, per un valore percentuale pari al 13,7%.

Dal conteggio sono state escluse le leggi regionali 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria) e 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011- Articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), in quanto, pur se impugunate nell'anno 2011, esse sono state pubblicate dalla Regione nel corso del 2010, e, pertanto, appartengono alla produzione legislativa di quell'anno.

Nell'arco dell'anno 2011, è salito a 2 il numero dei ricorsi di iniziativa regionale presentati, in via principale, rispetto all'unico presentato durante l'anno 2010.

E' stato, inoltre, definito con sent. n. 271/2011, un ricorso presentato, in via incidentale, innanzi al Tribunale di Catanzaro - Sez. lavoro e previdenza, avverso la rt. 44, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 200, n. 8).

La trattazione che segue, pertanto, analizza i giudizi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria, cui seguono l'esame dei giudizi promossi dalla Regione contro disposizioni di legge dello Stato e le pronunce della Corte costituzionale, per concludere con l'analisi della sentenza che ha definito il citato giudizio di incostituzionalità di natura incidentale.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Le impugnative del Governo, relative al 2011, hanno riguardato le seguenti leggi regionali:

- 1) 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria);
- 2) 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011- Articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002);
- 3) 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime reati di n'drangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);
- 4) 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria);
- 5) 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria);
- 6) 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro regionale sangue);
- 7) 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche);
- 8) 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico);
- 9) 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile).

6.1.1 Con ricorso n. 5/2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo di delibera del 21.01.2011, ha impugnato la legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, recante "Norme in materia di sport nella Regione Calabria".

Il Governo ha contestato la legittimità delle seguenti norme:

- **art. 3, comma 1, lett. m)**, che, nel disciplinare i compiti della Regione in materia di sviluppo dello sport, conferisce alla stessa il potere di istituire, presso il competente Dipartimento della Giunta regionale, gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo. Si ritiene, in ricorso, che tale disposizione contrasterebbe con l'art.

117, terzo comma, Cost., essendo la materia l'individuazione di figure professionali e dei relativi profili materia assegnata alla competenza statale concorrente;

- **art. 11, commi 5, 6 e 7**, recante "Banca dati ed albi professionali", ove è prevista l'istituzione degli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo, nonché la disciplina dell'iscrizione negli albi professionali e i relativi aggiornamenti, che viene censurato per le medesime ragioni indicate all'art. 3 sopra indicato, spettando alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, che l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni;

- **art. 17, comma 1, lettere a) e b)**, recante "Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive", secondo il quale la Giunta regionale definisce i profili professionali nelle diverse discipline, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e costituisce, inoltre, i relativi albi. Anche in questo caso, le ragioni dell'impugnativa sono le medesime indicate per gli artt. 3 e 11, con la precisazione che l'individuazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni in un ambito non ancora disciplinato dal legislatore statale, ma ad esso riservato, va, comunque, a invadere una materia preclusa alla competenza legislativa regionale, non potendo la Regione colmare le lacune eventualmente esistenti nella legislazione statale.

Con sentenza n. 230/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme impugnate.

6.1.2 - Con ricorso n. 16/2011, Il Governo, previa delibera del 23.02.2011, ha impugnato la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), ravvisando in essa diversi motivi di censura, fra loro eterogenei.

In particolare, ha contestato la compatibilità con il quadro costituzionale delle seguenti norme:

- **art. 11, comma 1**, ove è prevista la costituzione di una società in house avente la finalità di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese. Secondo l'assunto in ricorso, la disciplina della gestione dei beni archeologici rientrerebbe nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e s) della Costituzione, che riserva al legislatore nazionale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali e la materia della tutela dei beni culturali, nonché con il terzo comma dello stesso articolo, in quanto in contrasto con i principi fondamentali introdotti dal titolo II della parte II del d.lgs. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e, in particolare con gli artt. 112 (Valorizzazione dei beni culturali e di appartenenza pubblica) e 115 (Forme di gestione) del citato codice;

- **art. 14**, con cui si è stabilito che la Giunta è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica dell'A.Fo.R., disponendo, altresì, in sede di programmazione triennale, il trasferimento nel proprio ruolo organico dei dipendenti della citata Azienda, già in servizio presso la Regione, che siano addetti ai servizi amministrativi, nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007. Articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) che disciplinava proprio il citato trasferimento.

Tale previsione contrasterebbe con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione contemplato dall'art. 97 Cost., in quanto l'art. 4 della l.r. 9/2007 ha previsto la soppressione della citata Azienda e il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza;

- **art. 15**, che ha confermato la validità degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, con tutela degli effetti giuridici, poiché asseritamente in contrasto con l'art. 40, comma 1, lett. f) del d. lgs. 150/2009, introduttivo dei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, che ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, ritenendosi che tale norma debba applicarsi a tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche alle Regioni; la previsione regionale impugnata sarebbe in contrasto, pure, con l'art. 117, secondo comma, Cost., poiché introdurrebbe una deroga all'applicazione di una norma statale in una materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale (ordinamento civile).

- **art. 16**, commi 1 e 5, ponendo, il primo, la data del 31 dicembre 2011 come termine per la fissazione del Piano regionale di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili; il secondo, che fissa al 31 dicembre 2013 l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale destinatario della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità).

Tali norme violerebbero la normativa nazionale, e in particolare l'art. 17, comma 10 del d.l. n. 78/2009, che non consente la salvaguardia generalizzata di tutte le stabilizzazioni, pur se programmate e autorizzate, poiché la Regione, nell'ambito della propria autonomia, non potrebbe derogare ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui dell'art. 117, terzo comma, Cost.;

- **art. 18**, che prevede un corso-concorso per la copertura dei posti vacanti nei ruoli della Regione, riservato ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, poiché in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini e di accesso al pubblico impiego tramite pubblico concorso di cui agli artt. 3 e 97Cost.;

- **art. 29**, che andrebbe a introdurre ingiustificati privilegi in favore di enti pubblici, enti locali e Consorzi di Sviluppo Industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili, ponendosi, così, sia in contrasto con la normativa nazionale di principio (d.lgs. 79/1999 e d.lgs.387/2003), che prevede che la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, debba avvenire in regime di libero mercato concorrenziale; sia in contrasto con gli artt. 41 (libertà di iniziativa economica), 3 (principio di uguaglianza) e 117, secondo e terzo comma, Cost., perché andrebbe a determinare un'irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili;

- **art. 46**, che modificando la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), introduce nuove previsioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, derogando alla normativa statale (art. 4, l. 154/1981 e art. 65, d.lgs. 267/2000) e consentendo la compatibilità fra le cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale e di sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione con la carica di consigliere regionale. Tale previsione sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 122, primo comma, Cost., in quanto eliminerebbe dall'ordinamento regionale ogni tipo di incompatibilità della carica di consigliere regionale, rispetto a quelle di Presidente e assessore provinciale e di sindaco e assessore comunale.

Si ritiene in ricorso, inoltre, che la Regione, disciplinando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti di Provincia e assessori provinciali e dei sindaci e assessori comunali, già previste all'art. 65 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000), andrebbe a sostituirsi al legislatore statale, cui spetterebbe potestà legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.

(ordinamento degli enti locali). Tale previsione, infine, si porrebbe in contrasto con l'art. 51 Cost. che intende assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano, riguardo alle rispettive comunità locali, indipendentemente della Regione di appartenenza;

- **art. 49**, secondo cui la Regione attribuisce ai servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci svolti da società partecipate dalla stessa, la c.d. "missione di servizio di interesse economico generale", ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introducendo una deroga alle regole della concorrenza in materia di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con violazione dell'art. 117, primo comma e secondo, lettera e), Cost. che riserva allo Stato, in via esclusiva, la materia della tutela della concorrenza;

- **art. 50**, che fissa il calendario venatorio regionale, che sarebbe in contrasto con la normativa statale contenuta nell'art. 18 della l. 157/1992, il cui comma 2 dispone che i periodi di attività venatoria possono essere modificati dalle Regioni per determinate specie, sulla base di specifiche situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4, dispone, inoltre, che le Regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere del citato ISPRA.

Tale procedimento, di carattere amministrativo, ai sensi della normativa statale, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno, non essendo consentito, secondo le ragioni in ricorso, che tale materia possa essere disciplinata con legge regionale, trattandosi di competenza esclusiva dello Stato afferente la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost..

Con legge regionale 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34), la Regione ha provveduto a modificare l'impugnato art. 49, cui ha fatto seguito la rinuncia parziale del Governo in relazione ai motivi di censura dedotti sul menzionato articolo. Il Governo, inoltre, ha depositato atto di rinuncia anche con riferimento all'art. 11, comma 1. Con sentenza n. 310 del 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati nel ricorso, ad esclusione degli artt. 11, comma 1, e 49, in riferimento ai quali è stata pronunciata la cessata materia del contendere.

6.1.3 Con ricorso n. 46/2011, Il Governo, previa delibera del 05.05.2011, ha impugnato la legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria), contestando la compatibilità dell'**art. 2, comma 2** con i principi costituzionali.

In particolare, l'art. 2, comma 1, della citata legge stabilisce, al suo comma 1 dell'art. 2, che nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, debba essere inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante nei casi in cui sia accertata la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali reati il contraente, o altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento al momento della conclusione o all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico (art.38, lettera m-ter del d.lgs. 163/2006) e per le quali condotte sia stata disposta la richiesta di rinvio a giudizio. Tale clausola è inserita anche nei contratti di subappalto e opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati.

Il successivo **comma 2** prevede che dal mancato inserimento della predetta clausola o dalla sua mancata attivazione discenda la nullità dei citati contratti, costituendo, altresì, causa di responsabilità amministrativa e/o disciplinare. Secondo la prospettazione operata dal Governo, tale ultima previsione eccederebbe le competenze regionali per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, nel cui ambito dovrebbe essere ricondotto il settore degli appalti pubblici, ivi compresa la normativa che disciplina la negoziazione del contratto, dalla fase della stipula a quella della sua esecuzione. La disposizione regionale, inoltre, si discosterebbe dalla previsione statale (art. 38, lett. m-ter del d.lgs. 163/2006) che non prevede, quale ipotesi sanzionatoria in capo alla parte inadempiente, l'istituto della nullità del contratto per mancato inserimento della clausola risolutiva espressa introdotta dalla norma regionale impugnata, con ciò confermando la sua contrarietà alla previsione costituzionale indicata.

Con legge regionale 18 luglio 2011, n. 22, il comma 2 dell'art. 2 è stato abrogato.

6.1.4 Con ricorso n. 47/2011, il Governo, previa delibera del 05.05.2011, ha impugnato l'art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria) per asserito contrasto con l' art.117 Cost., secondo comma, lettere g), h) e l), in quanto detta legge si discosterebbe dalla disciplina nazionale prevista dall'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e dall'art. 3, comma 4, lettere f) e g) del d.l. 31 maggio 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

In particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lett. b) prevede che la Regione sottoponga le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione.

Tale disposizione, come detto, si porrebbe in contrasto con l'art. 2-undecies, comma 2, lett. b), della l. 575/1965, che non consente l'assegnazione diretta degli immobili in favore di una agenzia regionale, quale soggetto distinto, ma prevede il trasferimento dei beni immobili per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove gli immobili sono ubicati, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.

Detta norma violerebbe, altresì, l'art. 117, secondo comma, lett. g), h) e l) Cost., che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordine pubblico e sicurezza, nonché in materia di giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale;

- l'articolo 3, comma 1, lett. c) attribuisce all'Agenzia regionale per i beni confiscati il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria

"assicurandone il riutilizzo per i fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee", consentendo alla stessa Agenzia l'utilizzo del bene in maniera difforme dalle previsioni contenute nell'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della l. 575/1965, in base al quale i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dalle Regioni, sulla base di apposita convenzione *"a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità a parità di trattamento, a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo"*.

Trattandosi di materia (amministrazione dei beni confiscati) rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) Cost.;

- **l'articolo 3, comma 1, lett. f)** assegna all'istituenda Agenzia, la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo. Tale previsione si porrebbe in contrasto con l'articolo 3, comma 4, lettere f) e g) del d.l. 4/2010, convertito con modificazioni, dalla l. 50/2010, che, invece, assegna tali forme di vigilanza all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, stante il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Da qui, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) Cost.;

- **l'articolo 3, comma 1, lett. h)**, prevede che l'Agenzia regionale collabori *"con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca"*.

Tale attività non sarebbe rinvenibile nella normativa statale che, invece, individua espressamente, quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (art. 1, comma 3, del d.l. 4/2010, convertito in l. 50/2010). Anche in questo caso,

quindi, vi sarebbe contrasto, sia con la normativa statale succitata, che con l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) Cost..

6.1.5 Con ricorso n. 49/2011, il Governo, previa delibera del 05.05.2011, ha impugnato l'**art. 2** della legge regionale 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria) per asserito contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e h), Cost., oltre che con la l. 136/2010.

In particolare, l'impugnato articolo, al fine di garantire la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie e amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, dispone che tutti i beneficiari pubblici e privati, che usufruiscono di finanziamenti regionali, debbano conformarsi alle procedure di cui alla l. 136/2010, nelle operazioni relative ad importi di ammontare uguali o superiori a 10.000,00euro.

Viceversa, l'art. 3 della citata legge statale, nel disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche.

Si dispone, altresì che anche le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui sopra, siano assoggettate agli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

La norma regionale, invece, nel prevedere tale tracciabilità solo per importi di ammontare uguali o superiori a 10.000,00euro, si porrebbe in contrasto con la normativa statale, e, prima ancora, con l'art.117, secondo comma, lett. e) Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. Si ritiene, infatti, che la materia della tracciabilità dei movimenti finanziari rientri nel settore della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, dal momento che la finalità di simili previsioni è anche quella di impedire ogni forma di risparmio e ogni movimentazione di denaro non trasparente.

La disposizione impugnata, inoltre, si porrebbe in contrasto con la lett. h) del secondo comma 2 dell'art. 117 Cost. (ordine pubblico e della sicurezza), essendo un intervento normativo che si colloca nell'ambito di quelli tesi a combattere la criminalità organizzata, e, come tale, ricadrebbe nell'alveo della competenza statale esclusiva.

6.1.6 Con ricorso n. 108/2011, il Governo, previa delibera del 08.09.2011, ha impugnato gli artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro regionale sangue), per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma e 120 Cost..

In particolare:

- **gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2**, prevedono, rispettivamente, l'istituzione del Centro regionale sangue e la definizione delle relative funzioni, ossia configurano la nascita di un nuovo ente destinato a operare in ambito sanitario. Tali norme, contemplando interventi esulanti dal novero di quelli previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato in data 17 dicembre 2009 fra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e della economia e finanze, si porrebbero in contrasto con le limitazioni da esso imposte, nonché con l'attuazione dello stesso.

Per le stesse ragioni, **l'art. 1, comma 2** (istituzione e regolazione di nuove strutture sanitarie), **l'art. 4, comma 1** (definizione del direttore generale e del Comitato di gestione) e **l'art. 10, comma 2** (adozione dei provvedimenti conseguenti a quelli assunti dal Centro regionale sangue) demanderebbero alla Giunta regionale compiti che interferirebbero sulle funzioni attribuite al Commissario *ad acta*, in forza del suo mandato, in quanto riguardanti il riassetto della rete ospedaliera, gli interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera e l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione e accreditamenti istituzionali, così, menomandone le mansioni. Tali disposizioni si porrebbero, inoltre, in contrasto con i decreti n. 32 del 15 aprile e n. 85 del 4 agosto 2011, con i quali il Commissario *ad acta*, in attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ha recepito, per la Regione Calabria, l'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010, recante i *“requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello delle visite di verifica”*, e ha dato mandato al Dipartimento tutela della salute di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al recepimento del predetto Accordo.

Sulla scorta di tali premesse, il Governo conclude con una valutazione di incostituzionalità delle norme impugnate per contrasto con l'art. 120 Cost.. Le stesse norme, inoltre, sarebbero contrastanti con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95 della l. 191/2009, e, dunque, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettose dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica;

- **l'art. 5**, che istituisce la Commissione regionale per le attività trasfusionali si porrebbe in contrasto con l'art. 29 del d.l.223/2006 , convertito in l. 248/2006, e con l'art. 68 del d.l.112/2008 (convertito in l. 133/2008), secondo i quali le strutture di supporto devono essere limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Ne conseguirebbe il contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento al richiamato principio di coordinamento della finanza pubblica;

- **l'art. 13**, recante le norme finanziarie, sarebbe censurabile, sia per la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla legge per l'anno 2011, ritenuta incongrua rispetto alle spese da affrontare (organi, personale da assegnare al Centro regionale sangue), sia con riferimento agli oneri per gli anni successivi al 2011, non quantificati nel loro ammontare, né quantificabili altrimenti, stante la mancata indicazione dei mezzi di copertura, ponendosi così in contrasto con l'art. 81 Cost., oltre che con l'art. 120 Cost.. Anche in questo caso, secondo la prospettazione del Governo, la norma impugnata andrebbe a interferire con le funzioni commissariali definite con mandato del 30 luglio 2010, prevedendo una maggiore spesa per il Servizio sanitario nazionale (SSN) non contemplata dal Piano di rientro del 17 dicembre 2009.

Con legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: "Istituzione del Centro regionale Sangue"), è stata disposta la sospensione l'efficacia della legge impugnata, sino all'attuazione del piano di rientro.

6.1.7 Con ricorso n. 121/2011, il Governo, previa delibera del 6.10.2011, ha impugnato **l'art. 1** della legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie

in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), per ritenuto contrasto con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost..

La norma impugnata, disciplina l'istituto della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria, con assegnazione delle relative sedi ai rispettivi gestori provvisori: secondo il Governo, la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta nell'ambito della competenza concorrente della tutela della salute. La regola del pubblico concorso, poi, inteso come "principio fondamentale", risponderebbe all'esigenza di garantire l'accesso al concorso a tutti i farmacisti iscritti all'Albo, ma pure di assicurare, in maniera stabile ed efficace, sull'intero territorio nazionale, il servizio farmaceutico, reso dai farmacisti, quali concessionari di un pubblico servizio; principio, quest'ultimo, che, nello specifico, sarebbe stato disatteso.

6.1.8 Con ricorso n. 165/2011, il Governo, previa delibera del 21.11.2011, ha impugnato gli artt. 1, commi 1,2, 3 e 5, 9, comma 1, 4, comma 3, e 5 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella - Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico).

Anche in questo ricorso, come in quello recante il n. 108/2011, il Governo ha posto, alla base della proposta impugnativa, lo stato di commissariamento in cui versa la Regione Calabria, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della l. 311/04, nonché dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia.

Stante l'avvenuto commissariamento, la legge regionale in esame eccederebbe dalle competenze regionali per i seguenti motivi:

- l'art. 1, ai commi 1, 2, 3 e 5, riconosce la Fondazione Campanella (già istituita quale fondazione di diritto privato) quale ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Detto ente,

secondo tali disposizioni, entra a far parte del Servizio sanitario regionale, quale struttura provvisoriamente accreditata, operando in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e avendo come scopo la realizzazione e l'organizzazione di un presidio sanitario strutturato su base ospedaliera.

Tali disposizioni, che operano specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, andrebbero ad interferire con l'attuazione del Piano stesso, affidata al Commissario *ad acta* con mandato commissariale del 30 luglio 2010, menomandone le attribuzioni: infatti, al Commissario è affidato, fino all'avvenuta attuazione del Piano stesso, il riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative regionali in corso finalizzate a realizzare e aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonché ad autorizzare e accreditare strutture sanitarie.

Da qui discenderebbe l'incostituzionalità perché le norme andrebbero a interferire con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., che, nel disciplinare il potere sostitutivo, lo riconduce alle finalità di tutela, in questo caso, del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Inoltre, le medesime disposizioni, interverrebbero in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ponendosi in contrasto, in particolare, con il punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria" allegate alla delibera n. 845 del 2009 (costituenti parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009), che subordina espressamente la "ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella" al rispetto della normativa vigente e degli obblighi di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa sanitaria, previsti dal suddetto Piano e specificati nello stesso punto 4.

Da qui la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della l.191/2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la Regione stessa, e, ancora, la

violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto previsioni contrastanti con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica;

- **l'art. 9, comma 1**, prevede che, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici, per assicurare la continuità assistenziale e per non creare interruzione dell'offerta sanitaria, tutto il personale dipendente dalla Fondazione continui a prestare la propria opera, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con il nuovo ente di diritto pubblico o con l'Azienda ospedaliera Mater Domini. A tale personale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della stessa legge regionale, si applica il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del servizio sanitario regionale.

La disposizione in esame, non recando riferimenti ai vincoli (percentuali di blocco del *turn-over*, divieto di nuove assunzioni nei limiti delle percentuali di turnover definite, nonché le sanzioni correlate al mancato rispetto di tali indicazioni) previsti dal Piano di rientro in ordine alle assunzioni di personale a tempo determinato, comprometterebbe gli obiettivi di risparmio, ponendosi pertanto in contrasto con le menzionate disposizioni dell'art. 2, commi 80 e 95, della l. 191/2009 (secondo le quali le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano sono vincolanti per la Regione), che si configurano come norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost..

Inoltre, la norma esaminata, nella parte in cui prevede la stipula dei predetti contratti in assenza delle necessarie procedure selettive e senza il preventivo accertamento dei requisiti previsti per l'accesso al SSN, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 Cost., nonché con i principi di accesso tramite concorso ai pubblici uffici e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

La previsione in esame contrasterebbe, altresì, sia con l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dalle leggi, "*nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*", sia con la normativa del comparto degli enti del SSN.

Per tali motivi, il citato art. 9, comma 1, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Esso sarebbe, poi, censurabile sotto altro profilo. Infatti, prevedendo genericamente l'espletamento di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di personale a tempo indeterminato, senza tuttavia quantificare l'entità di detti concorsi, né i conseguenti effetti finanziari e la relativa copertura finanziaria, violerebbe l'art. 81 Cost., nonché contrasterebbe con il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 1, comma 174, della l. 311/2004, che prevede il blocco automatico del *turn-over* del personale del servizio sanitario regionale e che è, tuttora, applicabile in Calabria fino al 31 dicembre 2013, a seguito della mancata copertura del disavanzo sia per l'anno 2009 sia per l'anno 2010 (secondo quanto risulta dal verbale del 31 luglio 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti). Ne consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infine, la disposizione dell'art. 9 in parola, stabilendo che i predetti concorsi vengano banditi immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge regionale in esame, consente l'indizione dei concorsi prima della definizione delle dotazioni organiche che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della stessa legge, deve aver luogo entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto dell'ente. Così disponendo, la norma in esame si pone in contrasto con i principi generali recati in materia dall'art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. 165/2001, che subordinano le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alla verifica degli effettivi fabbisogni. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), che riserva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento civile;

- **l'art. 4, comma 3**, nel disporre che la Giunta regionale emani direttive per la definizione delle dotazioni organiche della Fondazione e per l'attribuzione del relativo personale, non effettua alcun richiamo ai vincoli e agli obiettivi previsti dal Piano di rientro. Da qui la sua censurabilità per gli stessi motivi esposti con riferimento all'art. 9, comma 1;

- **l'art. 5**, nell'indicare i finanziamenti e i ricavi della Fondazione, non quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla normativa in esame, che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un presidio sanitario strutturato su base ospedaliera. Inoltre non

emergerebbe un quadro economicamente coerente tra costi e ricavi nel rinnovato assetto della Fondazione, con relativa violazione dell'art. 81 Cost..

Con legge 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), il Consiglio regionale ha modificato e integrato la l.r. 35/2011, prevedendo che il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico abbia effetto dalla data di cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall'art. 3, comma 3, della stessa l.r. 35/2011, da eseguirsi a cura del Presidente della Regione e nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria". Sulla indizione di concorsi, si statuisce, in diffinità a quanto originariamente previsto, che la Fondazione in atto esistente possa bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN. Solo a seguito del riconoscimento, la Fondazione, potrà assumere, per il raggiungimento degli obiettivi posti, il personale risultato idoneo nelle suddette procedure e nei limiti della dotazione organica definita, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate. Infine, si stabilisce che l'effetto abrogativo dell'art. 21 della l.r. 29/2002, e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate, debba verificarsi alla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente, in ente di diritto pubblico.

6.1.9 Con ricorso n. 4/2012, il Governo, previa delibera del 23.12.2011, ha impugnato l'**art. 8 bis** della legge regionale del 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), ritenendolo in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., essendo la disciplina dei rifiuti da collocarsi, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e, dunque, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Sarebbero, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs.152/2006, che costituiscono standards minimi e uniformi di tutela dell'ambiente

validi sull'intero territorio nazionale. Tale disposizione si porrebbe, pure, in contrasto con le direttive comunitarie 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia che ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di "rifiuto", che risultano essere inderogabili alla luce del dettato dell'art. 117, primo comma, Cost. .

In particolare:

- **l'art.8-bis, lett. c)**, rimanderebbe, in maniera generica, all'emanazione di regolamenti attuativi regionali per la definizione di criteri e modalità di gestione dei rifiuti derivanti da processi edili, e mancante, comunque, del richiamo alla normativa statale di settore vigente (art. 208 del d.lgs. 152/2006 rubricato "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" nonché del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che, al punto 7 dell'allegato 1, sub-allegato 1, individua le caratteristiche, la provenienza e le attività di recupero consentite ai fini dell'ammissione di tale tipologia di rifiuto alle procedure semplificate di recupero);

- **l'art. 8-bis, lettera g)**, riguardante i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili, da individuare attraverso i predetti regolamenti attuativi regionali, non opera il rinvio all'art. 184-ter del d.lgs.152/2006, recante "Cessazione della qualifica di rifiuto", che stabilisce le condizioni da rispettare affinché un rifiuto, sottoposto a un'operazione di recupero, cessi di essere tale. Il mancato riferimento alla normativa statale esporrebbe la disposizione regionale a interpretazione equivoca, nel senso di escludere dalla qualifica di rifiuti, in modo generalizzato, i materiali derivanti dal processo di riciclo, non essendo possibile adottare, pena il contrasto con la normativa comunitaria e statale, esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Da qui l'asserita invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., oltre che la violazione dei vincoli comunitari, al cui rispetto la Regione è chiamata ex art. 117, primo comma, Cost..

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.

6.2.1 Con ricorso n. 158/2011, depositato il 24 novembre 2011, la Regione Calabria ha impugnato gli artt. 3 e 14 del d.l.138/2011, convertito in legge 148/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, oltre che la delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici finanziari sul territorio, per asserito contrasto con gli artt. 3, 70, 77, 41, 97, 117, terzo e quarto comma, 122 e 123 Cost..

Gli articoli impugnati, in via preliminare, sarebbero entrambi contrastanti con il contenuto dell'art. 77 Cost., e conseguentemente, dell'art. 70 Cost., per palese mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che devono coesistere all'atto della decretazione d'urgenza.

Andando al merito delle ragioni di incostituzionalità, sono stati contestati gli ulteriori motivi di gravame.

- l'art. 3, commi 1, 2 e 4, sembra imporre alla Regione, con normativa dettagliata che non lascia spazi al legislatore regionale, l'accoglimento di tutte le istanze di autorizzazione e accreditamento sanitario, con ciò pregiudicando l'ordinato funzionamento dell'ordinamento regionale per le seguenti ragioni.

La Regione, difatti, se dovesse accettare la compressione delle proprie prerogative, legittimate dall'art. 117 Cost. in materia di tutela della salute, consentendo, ad esempio, un libero e incontrollato ampliamento del numero dei soggetti autorizzati e accreditati nel sistema sanitario regionale, potrebbe violare il Piano di rientro, cui, come notorio, è vincolata; se, al contrario, non adeguasse l'ordinamento interno ai dettami della norma impugnata, rischierebbe di non essere valutata come Ente virtuoso, rimanendo così esclusa dai meccanismi di premialità previsti dalla stessa legge.

Da qui, la Regione ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 41, terzo comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., stante l'asserito pregiudizio per l'ordinato funzionamento dell'ordinamento regionale, in quanto verrebbe impedito alla Regione, fra l'altro, di subordinare il rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla determinazione dei relativi requisiti, per come, diversamente, già stabilito dalla l.r. 24/2008, in coerenza con il precedente d.lgs. 502/1992, vertendosi, come detto, in materia di legislazione concorrente.

- **l'art. 14**, nell'introdurre particolari e dettagliati vincoli al potere della Regione di determinare, attraverso il proprio Statuto, il numero di consiglieri e assessori, nonché di introdurre l'istituto del Collegio dei revisori, sembra porsi in contrasto con gli artt. 122 e 123 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione e del più generale canone di ragionevolezza delle leggi, ledendo sotto più profili l'autonomia regionale.

In particolare, la previsione del numero massimo di consiglieri e assessori in rapporto alla popolazione, violerebbe l'art. 123 Cost.: difatti tale determinazione rappresenta, per costante orientamento della Consulta, una fondamentale "*scelta politica sottesa alla determinazione della forma di governo della Regione*" (Corte cost., sent. n. 188/2011); pertanto, solo una modifica costituzionale potrebbe imporre la corrispondente modifica sullo Statuto regionale, e non una legge ordinaria, che è fonte di grado subordinato.

Tale norma, inoltre, si porrebbe in contrasto con le prerogative riconosciute alle Regioni dall'art. 122, primo comma, Cost., in considerazione che i principi fondamentali cui la Regione deve attenersi attengono solo alla durata degli organi elettivi stessi (ex art. 5, l. 165/2004) e non alla composizione del Consiglio ovvero al numero dei suoi componenti.

Il secondo motivo di censura attinente l'art. 14 è quello relativo alla prevista istituzione di un Collegio di revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, nonché dei relativi requisiti che i componenti dovranno possedere.

Tuttavia, si ritiene che siano state parzialmente attribuite a tale nuovo organo, le medesime funzioni assegnate alla Corte dei Conti ex art. 7, comma 7, l. 131/2003, con riferimento alla quale il d.lgs. 286/99 ha demandato alle Regioni le modalità di individuazione dell'organo competente di controllo all'interno della propria legge di contabilità, cosa che per, quanto di ragione, è già avvenuta con l.r. 8/2002.

Da tali premesse, si è concluso per una valutazione di incostituzionalità dell'art. 14, sia perché esso va ad incidere sulla riserva statutaria riconosciuta dall'art. 123 Cost., sia perché interviene in una materia riservata alla competenza residuale della Regione, ex art. 117, quarto comma, Cost. (organizzazione degli uffici regionali).

6.2.2 Con ricorso n. 159/2011, depositato il 24 novembre 2011, la Regione Calabria ha impugnato gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli artt. 2, 17 e

26 della l. 5 maggio 2009 n. 42), per asserito contrasto con gli artt. 76, 121, 123 e 126 Cost.

- **l'art. 1 del d.lgs. 149/2011** impone la redazione di una relazione di fine legislatura, che deve essere sottoscritta dal Presidente della Giunta, secondo tempi, modalità, contenuti e certificazione ivi dettagliatamente riportati; delle ragioni della mancata redazione della predetta relazione, il Presidente di Giunta è chiamato a dare notizia mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Regione. Si è ritenuto che tale obbligo sia ulteriore e diverso rispetto a quelli contenuti nella legge delega (art. 2, comma 2, lett. h) della l. 42/2009, cui il d.lgs. 149/2011 dovrebbe dare attuazione, esulando, altresì rispetto alle finalità ispiratrici della stessa delega.

Inoltre, il dettagliato contenuto della norma impugnata contrasterebbe, sia con l'autonomia statutaria della Regione, che con la potestà concorrente dell'Ente circa la sua organizzazione interna.

Si è ritenuto, infatti, che il previsto obbligo di sottoscrizione della relazione a cura del Presidente di Giunta, previa sottoposizione alla certificazione obbligata degli organi di controllo, vada a ledere l'autonomia regionale e la competenza residuale, ex art. 117 Cost., in materia di organizzazione interna. Tale relazione, infatti, avendo più il carattere di atto di gestione che di atto di natura politica, andrebbe a violare il l'art. 50, comma 2, dello Statuto regionale, che, invece, ha recepito il principio della necessaria distinzione fra politica e amministrazione.

L'eccesso di delega apparirebbe ancor più manifesto dalla lettura del comma 6 dell'impugnato art. 1: l'imposizione della pubblicazione sul sito internet delle ragioni della mancata redazione esulerebbe dai principi e dalle finalità della legge delega, con violazione, altresì, del principio di leale collaborazione.

- **l'art. 2 del d.lgs. 149/2011** è dichiaratamente applicativo della delega conferita con gli artt. 2 e 17 della l. 42/2009, prevedendo, al suo comma 3, l'incandidabilità alla cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, del Presidente della Giunta, rimosso ai sensi del comma 2; del pari, è previsto che non possa essere nominato quale componente di alcun organo o cariche di governo negli locali, delle Regioni, dello Stato o dell'Unione europea.

Si è ritenuto, in ricorso, che anche tale norma esuli dai principi e dai limiti della legge delega, che, invece, ha rimesso al Governo nazionale l'individuazione dei casi di ineleggibilità, ma limitandola ai soli amministratori responsabili degli enti locali.

Non rientrando la Regione fra i cd. “enti locali”, per espressa previsione del T.U.E.L, art. 2, oltre che per costante orientamento della stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 4/2004 e 298/2009) parrebbe manifesta la incostituzionalità della norma impugnata.

A ciò si aggiunga che gli istituti della ineleggibilità e della incandidabilità, pur afferendo entrambi alla materia dell’elettorato passivo, sono sostanzialmente diversi (Cons. di Stato, sent. n. 2765/2008).

Ciò si evincerebbe, sia pure indirettamente, da quanto affermato dalla Corte dei Conti, che, nel giugno 2011, ha precisato che la sanzione della ineleggibilità (che è stata estensivamente applicata, nella norma impugnata, ai casi di incandidabilità) richiama il sistema prefigurato dall’art. 58 del TUEL, che, come detto, non trova applicazione alle Regioni.

E ancora, le norme di legge che incidono sul diritto all’elettorato passivo sono di stretta interpretazione (Corte cost., sentenze nn. 25/2008, 306/2003, 132/2001 e 141/1996), pertanto, anche quelle relative alle cause di incandidabilità dovrebbero ritenersi tali, con ciò rendendola norma impugnata, anche per tale verso, incostituzionale per eccesso di delega.

- **l’art. 2 del d.lgs. 149/2011**, ai suoi **commi 1 e 2**, risulterebbe, inoltre, essere illegittimo per contrasto con gli artt. 76, 121 e 126 Cost..

La norma impugnata definisce “*grave violazione di legge*”, ex art. 126 Cost., per grave dissesto finanziario, il mancato adempimento, in tutto o in parte, del Piano di rientro, o il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano, ovvero l’adozione, per due esercizi consecutivi, dell’aliquota massima dell’addizionale Irpef senza raggiungere gli obiettivi del Piano di rientro, ponendo tale responsabilità in capo al Presidente della Giunta regionale, che rivesta pure l’incarico di Commissario *ad acta* per il rientro del deficit in materia sanitaria. La norma prevede pure lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione.

Tuttavia, si è argomentato in ricorso, che le attività svolte dal Presidente della Giunta, nella qualità di Commissario *ad acta*, non possono essere ricondotte alla sua condizione di rappresentante della Regione, bensì a quello di rappresentante statale di Commissario governativo: egli, in quanto tale, mantiene la propria competenza, ma solo entro l’ambito segnato dal Piano di rientro, senza potere con esso interferire.

L'attività, dunque, di Commissario *ad acta* esulerebbe dal quel mandato di amministrazione regionale conferitogli dagli elettori, per il quale ultimo può trovare applicazione l'art. 121 Cost., rientrando, quest'ultima, nell'attività di direzione politica del Presidente.

Inoltre, la norma impugnata riconduce la sanzione in esso contemplata anche ai casi di "*semplici circostanze omissive, o di carattere oggettivo*", laddove, invece la l.d. 42/2009 si riferisce alle sole "*attività*" che abbiano creato dissesto: da qui il lamentato eccesso di delega, nonché il diretto contrasto della norma delegata con gli artt. 121 e 126 Cost..

6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2011, la Consulta ha depositato 6 sentenze che hanno definito ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n.108, depositata il 1° aprile 2011;
- 2) la n.123, depositata l'11 aprile 2011;
- 3) la n.163, depositata il 12 maggio 2011;
- 4) la n. 230, depositata il 22 luglio 2011;
- 5) la n. 271, depositata il 21 luglio 2011;
- 6) la n. 310, depositata il 23 novembre 2011.

6.3.1 Con la sentenza n. 108/2011, la Corte si è pronunciata sulla legittimità degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42", per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost., dichiarandoli incostituzionali.

Nello specifico:

- **l'art. 1, comma 3**, della legge regionale impugnata dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, alla sua entrata in vigore, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.

La Corte ha ritenuto la questione fondata, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto si consentirebbe la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari, realizzando, così, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio dell'accesso al pubblico impiego tramite pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., come più volte ribadito dalla Corte (sentenze nn. 7 del 2011, 235 del 2010, 149 del 2010, 293 del 2009, 215 del 2009, 363 del 2006, 205 del 2006);

-l'art.13, comma 1, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, stabilendo che il commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria provveda all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario individuato dall'art. 25, comma 1, della l.r.13 giugno 2008, n. 15, recante "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)" e che, nelle more, i contratti in essere vengano prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.

Secondo la Corte, anche in questo caso vi è violazione degli artt. 3 e 97 Cost., avendo la norma regionale impugnata autorizzato la stabilizzazione dei citati lavoratori senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale.

Di analogo tenore è la censura di incostituzionalità nei confronti del comma 2, che disponendo l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario, presso l'Azienda forestale della Regione Calabria, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale, prevedendo, in alternativa, la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, senza però indicare il termine per l'indizione dei medesimi;

- l'art. 15, comma 1, dispone che, per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto *part-time* alle dipendenze della Regione, il rapporto di lavoro del personale, già stabilizzato *part-time* verticale a 24 ore settimanali, sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a 36 ore settimanali.

La questione predetta è stata ritenuta contrastante, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

Difatti, detta previsione, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva, ossia interviene in una materia attinente la disciplina privatistica del rapporto di lavoro, di competenza esclusiva del legislatore statale.

Inoltre, l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, si pone in contrasto sia con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, che con il comma 557-bis della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione.

Detta disposizione confligge pure con l'art. 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al cui comma 6 si prevede l'adozione di un d.p.c.m. per la riduzione delle spese del personale, vietando esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale sia pari al 40%, di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna, costituendo un importante aggregato della spesa di parte corrente (Corte cost., sent. n. 69 del 2011, che richiama la sent. n. 169 del 2007);

- **l'art. 15, comma 3**, al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna, effettuata tra il personale appartenente a tutte le

categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs. 150/2009 e l'art. 5 della l. 15/2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili.

La disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dovendo essere la progressione nei pubblici uffici sempre preceduta dalla determinazione della dotazione organica complessiva e tramite concorso;

- **l'art. 15, comma 5**, autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, tutte le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, disponendo che anche a tali unità di personale si applichino le disposizioni di cui al comma 1, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Secondo la Corte, tale norma si pone in contrasto con le nuove previsioni recate dall'art. 17, commi da 10 a 13, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, avendo configurato una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza della Corte. Difatti, tale modalità di assunzione del personale precario, avente la finalità di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'amministrazione, può avvenire, in deroga all'art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (Corte Cost., sentenze nn. 7 del 2011, 235 e 149 del 2010, 293 e 215 del 2009, 363 e 205 del 2006);

- **l'art. 16, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali, che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato dalla Corte costituzionale, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire

sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995).

Inoltre, al **comma 2**, la norma dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010, in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, provenienti da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.

In tal modo, esso autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali. Viola, pertanto, il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (Corte cost., sentenze nn. 7 del 2011, 235 e 149 del 2010, 293 e 215 del 2009, 363 e 205 del 2006).

Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso la Giunta regionale e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.;

- **l'art. 17, comma 4**, autorizza la Giunta ad utilizzare – per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali *in house* e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale – le graduatorie del personale già dichiarato idoneo con determinazione 8 agosto 2002, n. 384, ponendosi in contrasto con quanto, in precedenza, disposto da altra legge della Regione Calabria, la 27/2009.

Quest'ultima, a sua volta, interpretando restrittivamente due precedenti disposizioni di legge regionale, chiariva che le stabilizzazioni (mediante concorso riservato) disposte dalle disposizioni previgenti, dovessero intendersi *una tantum*, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria.

Anche tale norma viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

- **l'art. 19 modifica l'art. 2, comma 1**, della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), inserendo, dopo le parole "*Enti attuatori*" le parole "*nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6*

aprile 2006, n. 3902", e disponendo che i benefici di cui alla citata l.r. 20/2003, siano applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del predetto D. Dirig. Reg..

Detta norma, nel modificare l'art. 2, comma 1, della l.r. 20/2003, individua, dunque, alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, determinando un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configurando così, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost..

6.3.2 - Con sentenza n.123/2011, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità degli artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) per violazione, nel complesso, degli articoli 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. e), e 3 Cost., per violazione, da parte della Regione, dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica (nonché dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, almeno per quanto concerne i primi due articoli), mentre per l'art. 43, comma 2, è stata dedotta la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

In particolare:

- **l'art. 32, commi 1 e 2** della l.r. 8/2010, disponeva la modificazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), elevando dal 70% al 100%, il costo delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili, posto a carico del Fondo sanitario regionale. Contestualmente, il comma 3 del medesimo art. 32 ha abrogato, a decorrere dal 2010, gli stessi artt. 17 e 18 della citata l.r. 22/2007.

Secondo la Corte, detta previsione si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie, nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata, contravvenendo all'accordo assunto – in persona del suo Presidente – con il Governo, in ordine all'individuazione delle misure

più opportune per conseguire l'obiettivo della predetta riduzione del disavanzo sanitario.

Tale conclusione è dettata dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) che considera espressamente vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, *“gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico”* oggetto degli accordi per la riduzione dei disavanzi.

Essa, pertanto, secondo un'ormai costante giurisprudenza della Corte, *“può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica”* (sent. n.141 del 2010; analogamente sent. n. 2 del 2010, nonché, da ultimo, sent. n. 77 del 2011).

Ricorre, dunque, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con assorbimento delle altre censure formulate.

- **l'art. 38** stabilisce, al **comma 1**, che le aziende sanitarie locali della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedano alla assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio, che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.

In materia di stabilizzazione di personale precario, la Corte ha ribadito il principio secondo cui *“la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso”*. Da ciò consegue che, «quando, come nell'ipotesi in esame, sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura “aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico» (da ultimo, sent. n. 7 del 2011).

Né, d'altra parte, la previsione di non meglio precisate “procedure selettive” si è ritenuta sufficiente a superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati ai sensi dell'art. 97 Cost., giacché esso impone il ricorso a procedure comparative che siano aperte, cioè pubbliche.

Infine, la norma impugnata, nel porsi in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale, viola, per le ragioni sopra dette, anche l'art. 117, terzo comma, Cost.;

- **l'art. 38, comma 2**, *“riconoscendo l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione”*, è finalizzato ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), dai predetti laureati, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria, e dunque, dovendo essere interpretata in stretta collocazione sistematica con il comma precedente, è stata ritenuta pure illegittima;

- **l'art. 43, comma 2** dispone la proroga dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70), di cui all'articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre 2019).

Secondo la Corte, detta norma si pone in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., posto che la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba essere ricondotta alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato.

La norma regionale impugnata, quindi, introduce una disciplina difforme rispetto a quella delineata dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che determina, appunto, un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere;

- **l'art. 46** ha registrato la rinuncia all'impugnativa da parte del Governo, che, unitamente alla mancata costituzione della Regione, ha legittimato in capo alla Consulta l'estinzione del giudizio, in parte *de qua*.

6.3.3 – Con sentenza n. 162/2011, la Corte costituzionale ha definito il ricorso avente ad oggetto l'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), per contrasto ai principi fondamentali nella materia “coordinamento della finanza pubblica” desumibili dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e dunque in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

Tale norma, prevede, genericamente, che il sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante sia definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), con ciò violando gli specifici vincoli contenuti nel Piano di rientro oggetto dell'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria, avente carattere strumentale al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario.

Secondo la Corte, l'art. 1, comma 796, lett. b), della l. 296/2006, rappresenta espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenze nn. 123 del 2011, 100 e 141 del 2010), rispetto al quale l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa (sent. n. 193 del 2007).

Il legislatore statale, quindi, può *“legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari”* (sent. n. 52 del 2010).

La disposizione censurata, invece, ha lasciato un margine di discrezionalità ritenuto non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del Piano di rientro, non avendo fissato alcun tetto di spesa, né avendo indicato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento

della Stazione Unica Appaltante, con ciò ponendosi in contrasto con i principi costituzionali sopra detti.

6.3.4 - Con la sentenza n. 230/2011, la Corte si è pronunciata sul ricorso avverso gli artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, e dell'art. 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131.

Con la legge impugnata, il legislatore regionale ha inteso disciplinare organicamente le attività sportive e ricreative: in tale ambito, le disposizioni specificamente oggetto di censura si occupano della disciplina dei profili professionali rilevanti e della istituzione dei relativi albi, muovendosi, dunque, nell'ambito della competenza concorrente.

Più in particolare, le norme censurate operano su di un duplice livello: da un lato, esse consentono alla Giunta, ove la legge statale non abbia riconosciuto determinate figure professionali, di definirne gli elementi costitutivi e le modalità formative (art. 17, comma 1, lett. a); dall'altro lato, istituiscono direttamente (art. 3, comma 1, lett. m); art. 11, comma 5) o per atto della Giunta (art. 17, comma 1, lett. b), e, comunque, disciplinano (art. 11, commi 6 e 7) gli albi professionali.

Pertanto, secondo la Corte, che ha accolto il ricorso, si tratta di norme che incidono nella fase genetica di individuazione normativa della professione, e che, in quanto tali, proprio perché introducono norme generali non possono che essere rimesse alla competenza statale, non spettando alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sent. n. 328 del 2009), né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze nn. 93 del 2008 e 449 del 2006).

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate hanno invaso la competenza statale: l'art. 11, comma 5, contiene un elenco di professioni sportive, anche ignote, alla legge nazionale (cariche nelle associazioni sportive dilettantistiche; dirigenti sportivi; esperti gestori di impianti sportivi; istruttori qualificati; tecnici federali; assistenti o operatori specializzati; atleti e praticanti; altre figure tecnico-sportive).

Al tempo stesso, l'albo professionale non svolge una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento di professioni già riconosciute dalla legge statale, come è invece consentito disporre da parte della legge regionale (sent. n. 271 del 2009), ma interviene all'esito di un percorso formativo, cui è subordinata l'iscrizione, assumendo una particolare capacità selettiva ed individuatrice delle professioni.

La descritta illegittimità è ancora più evidente avuto riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori, indicate dall'art. 11, comma 5, lett. h), già normate da legge statale (quanto ai fisioterapisti, il d.m. 14 settembre 1994, n. 741, sulla base dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; quanto ai massaggiatori, vi è disciplina di dettaglio per quelli privi di vista (art. 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686, recante norme sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), non conferendo, invece, ai massaggiatori sportivi alcuna posizione differenziata rispetto a quanto previsto, in via generale, anche con riguardo al titolo di studio indicato dalla legge 19 maggio 1971, n. 403.

Infine, la Corte non ha ravvisato alcun particolare collegamento tra le disposizioni censurate e le peculiari esigenze della realtà territoriale, cui la legge regionale si rivolge, e in relazione alle quali, soltanto, si giustifica l'intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni (sent. n. 153 del 2006).

6.3.5 - Con sentenza n. 310/2011, la Corte ha definito il giudizio per illegittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, commi primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, Cost..

Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 11, comma 1, e 49 promosse, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettere e), g) e s), e 3, Cost., per intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di modifica del legislatore regionale, il giudizio della Corte si è espresso sulle restanti norme censurate.

In particolare:

- **l'art. 14** dispone il trasferimento dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'A.f.o.R. alla Regione nelle more dell'attuazione della l.r. 9/2007, prevedendone l'inquadramento nel relativo ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge impugnata.

Inoltre, il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro radio regionale dell'A.f.o.r. è assegnato, funzionalmente, al servizio della Protezione civile, continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza.

Il comma 7 del medesimo art. 4 ha, inoltre, previsto il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia (in questa seconda ipotesi, con riferimento ai soli lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale), nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

La Corte, tuttavia, ha limitato l'esame di compatibilità del solo comma 1, in quanto solo questo ha formato oggetto di censura per violazione dell'art. 97 Cost., censura che è stata ritenuta fondata, sulla base della giurisprudenza costante, che ha circoscritto in modo rigoroso i casi di deroghe al principio del pubblico concorso, sancito dall'art. 97, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze nn. 52 del 2011 e 293 del 2009).

Difatti, il tenore letterale della disposizione scrutinata dimostra la discontinuità rispetto alla normativa regionale pregressa (art. 4, l.r. 9/2007), per due ordini di ragioni: 1) l'intervento legislativo si colloca "*nelle more dell'attuazione complessiva della norma*" (art. 4, comma 7) e non in semplice attuazione della stessa; 2) la norma impugnata prevede che la Giunta regionale disponga il trasferimento del personale A.f.o.R. nel proprio ruolo organico, con ciò riconoscendo che tale trasferimento non è ancora avvenuto;

- **l'art. 15** ha stabilito la ultrattività degli incarichi dirigenziali conferiti per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della l.r. 31/2002, nonché i conseguenziali effetti giuridici in base a eccezionali ragioni di continuità dell'azione amministrativa.

Tale norma è stata impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per contrasto con l'art. 40, comma 1, lett. f), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni), trattandosi di materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato (ordinamento civile).

La citata normativa ha aggiunto il comma 6-ter all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi non possa eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Nel caso di specie, la Corte ha recepito il rilievo del Governo, ritenendo tale materia rientrante nella competenza esclusiva statale (ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, la cui durata è pure sottoposta ai precetti dell'ordinamento civile (sent. n. 324 del 2010);

- **i commi 1 e 5 dell'art. 16** modificano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari.

Tali disposizioni sono state ritenute contrastanti con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost., *ex plurimis* sentenze nn. 108, 69 e 68 del 2011), contenuti nell'art. 17, comma 10, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale norma statale stabilisce: *"Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*. A loro volta, le disposizioni legislative richiamate dalla norma da ultimo citata, stabiliscono i requisiti di cui il personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, deve essere in possesso per poter essere stabilizzato.

La contestata proroga del termine finale, sia del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), sia dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori

dei bacini di cui all'art. 2 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), secondo la Corte, produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli;

- **l'art. 18** dispone che, per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta), si debba procedere tramite corso-concorso, cui possano partecipare i dipendenti regionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., in quanto che la deroga al principio del pubblico concorso è consentita, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente (Corte cost., sentenze nn. 189 del 2011, 108 e 52 del 2011, 195 del 2010, 293 del 2009 e 363 del 2006), necessità che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti né, almeno in via generale, nelle modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto;

- **l'art. 29** della legge impugnata introduce l'art. 4-bis nel testo della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) che prevede una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali e i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili.

Tale norma è stata ritenuta in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, nonché con gli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. in considerazione che la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici.

La previsione contenuta nella norma regionale impugnata è assimilabile a quelle che contemplano misure compensative a favore della Regione e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi economici per gli stessi.

Sul punto, la Corte ha avuto modo di precisare che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa, soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, essendo illegittime le previsioni di oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione, che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali (sent. n. 124 del 2010; in conformità, sent. n. 119 del 2010);

- **l'art. 46** prevede che le cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale e di sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, l. 154/1981 e dall'art. 65, d.lgs. 267/2000; in caso di cumuli di cariche (Presidente o assessore della Giunta provinciale, di sindaco o assessore comunale), il consigliere regionale deve optare e percepire solo una indennità di carica.

In questo caso, il Governo ha denunciato la violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in relazione all'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e dell'art. 51, primo comma, Cost., violazione che è stata interamente recepita dalla Corte costituzionale.

La fondatezza della sollevata impugnativa è stata ravvisata nel contrasto con il principio ispiratore, che sta a fondamento sia dell'art. 65 del d.lgs. 267/2000, sia dell'art. 3 della l. 165/2004, e che consiste, secondo giurisprudenza costituzionale consolidata, nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale; a ciò consegue necessariamente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni (sent. n. 201 del 2003).

Da qui, l'illegittimità dell'art. 46, per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost., in quanto in contrasto, in materia di incompatibilità, con il principio generale contenuto nelle norme legislative statali prima citate, e lesivo, al contempo, del principio di eguaglianza tra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive;

- **l'art. 50** fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili.

La norma in questione è impugnata dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto

stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Secondo la Corte, la questione è fondata, in quanto, pur riconoscendo che i termini di cui al comma 1 del citato art. 18 della l. 157/1992 possono essere modificati per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (art. 18, comma 2), tuttavia la Regione non ha acquisito il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha sostituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pur essendo lo stesso richiesto (art. 18, comma 4) per fissare il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria.

Inoltre, nella norma regionale impugnata il predetto parere non è stato previsto.

La violazione della citata normativa statale si traduce, a sua volta, nella violazione dell'indicato precetto costituzionale.

6.4 – Sentenze della Corte sui ricorsi promossi in via incidentale

Con sentenza n. 271/2011 la Corte si è pronunciata sul giudizio di illegittimità costituzionale promosso avverso l'art. 44, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento vertente tra B. G. e la Regione Calabria, al n. 408 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Il Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro e previdenza, era stato chiamato a decidere sul ricorso presentato da una ex dipendente della Regione Calabria nei confronti dell'ente territoriale, al quale l'attrice aveva presentato domanda per la risoluzione convenzionale del rapporto d'impiego, ai sensi della l.r. 8/2005 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

La legge (art. 7, comma 6) prevedeva, quale incentivo alla risoluzione consensuale, il versamento di una indennità, la cui misura doveva essere determinata

sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Apposita direttiva per l'applicazione della citata norma veniva adottata dalla Giunta regionale (deliberazione 30 maggio 2005, n. 532), stabilendo, tra l'altro, che l'indennità prevista dalla legge regionale in questione, rappresentava un incentivo all'esodo, con carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio, normalmente spettante al pubblico dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e composta di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali o elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (es. indennità di struttura).

Successivamente, la Regione Calabria, con l'art. 44, comma 2, della l.r. 15/2008 interveniva in proposito, statuendo che l'art. 7, comma 6, della l.r. 8/2005, dovesse *“essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge”* fosse *“quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'art. 52, lettera c, del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato”*.

La questione è stata rimessa dal giudice *a quo* alla valutazione del Supremo Collegio, in considerazione del ritenuto contrasto della norma citata con l'art. 3 Cost. perché lesiva: a) dei canoni costituzionali di ragionevolezza, in quanto non limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, ha fornito, invece, una interpretazione affatto compatibile con la disciplina previgente, che era inclusiva, fra le voci retributive costanti e continuative, anche del rateo di tredicesima mensilità, ciò anche in base ai criteri applicativi del citato art. 7, dettati dalla stessa Giunta regionale con la deliberazione n. 532/2005; b) dell'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali, poiché i dipendenti regionali, nell'aderire alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (cd. incentivo all'esodo) avrebbero confidato, alla luce dello specifico quadro normativo previgente, nella certezza dell'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'indennità supplementare.

I rilievi posti dal giudice *a quo* sono stati integralmente recepiti dalla Corte costituzionale che ha ritenuto la questione fondata, in quanto la norma impugnata non ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, né è intervenuta per risolvere eventuali contrasti, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell'art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 209 del 2010 e 236 del 2009).